SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 maggio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Regione Puglia

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009. (Ordinanza n. 3878).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco a seguito degli eventi meteorologici dei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;

Considerato che, nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009 le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;

Considerato che, i predetti eventi hanno causato nei territori delle suddette province l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 4 maggio 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Lombardia è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvale dell'opera di due o più soggetti attuatori, all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del piano generale delle acque;

c) predispone, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie già disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento presso le Amministrazioni interessate, il piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri; Possono essere ricompresi nel piano, ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate, alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica ed alla stabilizzazione dei versanti;

d) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisori dove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi anche per tali interventi delle deroghe di cui all'art. 6, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

e) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali.

4. Il commissario delegato provvede, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzati per semestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Art. 4.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico- produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa.

2. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2009, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

3. Per le medesime finalità, il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, in misura non superiore al 30% di quello previsto dal comma 1, sulla base delle spese documentate sostenute per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa.

4. Laddove i beni danneggiati siano localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi sono riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a provvedere, entro i termini di scadenza dello stato di emergenza, a recepire ed adottare i

vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonché a predisporre ed adottare la conseguente e dovuta pianificazione d'emergenza. Il commissario delegato, scaduto lo stato d'emergenza, comunicherà al Dipartimento della protezione civile i risultati delle verifiche a tal proposito effettuate e le eventuali azioni intraprese nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 5.

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputate dalle eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8,14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede con oneri a carico delle risorse stanziate, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2010, n. 3867, a favore della regione Lombardia per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici.

2. Il commissario delegato può utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del commissario delegato medesimo e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento. Il provvedimento dovrà essere accompagnato da una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonché le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse. Il provvedimento dovrà, altresì, contenere il quadro generale delle nuove priorità derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un'analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti.

3. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A06372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2010.

Modifica del decreto 9 dicembre 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Garkoucha Olessia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale datato 9 dicembre 2009 presentata dalla sig.ra Garkoucha;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata indicata, come sede della Università italiana presso la quale è stato conseguito il titolo accademico, una città sbagliata;

Visto il proprio decreto con il quale si riconosceva il titolo di «biologo», conseguito nella Repubblica di Belarus dalla sig.ra Garkoucha Olessia, nata il 16 agosto 1976 a Gomel (Repubblica di Belarus), cittadina bielorussa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 9 dicembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «biologo», conseguito nella Repubblica di Belarus dalla sig.ra Garkoucha Olessia, nata il 16 agosto 1976 a Gomel (Repubblica di Belarus), cittadina bielorussa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento alla città in cui ha sede la Università italiana presso la quale la richiedente ha conseguito il titolo accademico la frase: «laurea triennale in Scienze biologiche conseguita presso l'Università degli studi di Pisa» è sostituita dalla frase: «laurea triennale in Scienze biologiche conseguita presso l'Università degli studi di Padova».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06053

DECRETO 5 maggio 2010.

Modifica del decreto 1° marzo 2010 di riconoscimento, alla sig.ra Rodrigues Duarte Magda Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale datato 1° marzo 2010 presentata dalla sig.ra Rodrigues Duarte;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono stati indicati una sede della Università portoghese presso la quale è stato conseguito il titolo accademico e una data di conseguimento del titolo inesatti;

Visto il proprio decreto con il quale si riconosceva il titolo di «assistente sociale», conseguito in Portogallo dalla sig.ra Rodrigues Duarte Magda Alexandra, nata a Coimbra (Portogallo) il 19 settembre 1981, cittadina portoghese, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 1° marzo 2010, con il quale si riconosceva il titolo di «assistente sociale», conseguito in Portogallo dalla sig.ra Rodrigues Duarte Magda Alexandra, nata a Coimbra (Portogallo) il 19 settembre 1981, cittadina portoghese, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento alla città in cui ha sede la Università presso la quale la richiedente ha conseguito il titolo accademico e alla data di conseguimento dello stesso titolo, la frase: «titolo accademico quinquennale di Licenciata em Servico social conseguito presso l'Instituto Superior Miguel Torga di Madrid nel giugno 2006» è sostituita dalla frase: «titolo accademico quinquennale di Licenciata em Servico social conseguito presso l'Instituto Superior Miguel Torga di Coimbra nel giugno 2007».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 1° marzo 2010.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06054

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proman».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2009 dall'impresa ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PROMAN, contenente la sostanza attiva cyazofamid, uguale al prodotto di riferimento denominato RANMAN registrato al n. 12578 con decreto direttoriale in data 22 marzo 2005, dell'Impresa medesima;

Rilevato che, la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento RANMAN;

Rilevato, pertanto, che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione fino al 30 giugno 2013, data di scadenza del prodotto fitosanitario di riferimento RANMAN;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013 l'impresa ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), 480, Avenue Louise - Bte 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROMAN, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato in «Twin pack», costituito da due flaconi separati, in confezione unica in blister nelle taglie da ml 350 e da litri 1,750 e 8,750.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa PHYTEUROP Z.I. de Champagne – Montreuil-Bellay (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14863.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta per confezione esterna/foglio illustrativo

PROMAN

PROMAN Componente A:
sospensione concentrata a base di Cyazofamid
+ PROMAN Componente B:
coadiuvante organosiliconico

CONFEZIONI IN TWIN PACK A CONTENUTO PREDETERMINATO PER TRATTAMENTO DI SUPERFICI PREDEFINITE

Fungicida per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

PROMAN Reg. Ministero della Salute N. .... del .....
Proman contiene:
- **PROMAN Componente A:**
  sospensione concentrata a base di Cyazofamid puro g 34,78 (=400 g/l)
  Coformulanti q.b.a g 100
- **PROMAN Componente B: coadiuvante organosiliconico**
  Eptametiltrisilossano polialchilene-ossido modificato g 84 (= 844,2 g/l)
  Coformulanti q.b.a g 100

(Il contenuto di Cyazofamid puro nella miscela dei due componenti corrisponde a 229 g/l)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Stabilimenti di produzione:
ORGACHIM
Oissel (Francia)
PHYTEUROP
Z.I. de Champagne
49260 Montreuil-Bellay
(Francia)

Contenuto:
350 ml (200 ml Proman Componente A + 150 ml Proman Componente B)
1,750 L (1 L Proman Componente A + 0,75 L Proman Componente B)
8,750 L (5 L Proman Componente A + 3,75 L Proman Componente B)

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 – B1050 Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675
distribuito da: **Belchim Crop Protection Italia SpA**
Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
PROMAN è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora (Phytophthora infestans e Pseudoperonospora cubensis). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento.
PROMAN è una miscela di due componenti: PROMAN Componente A sospensione concentrata contenente 400 g/l di Cyazofamid e PROMAN Componente B coadiuvante organosiliconico.
I due componenti, presenti nella stessa confezione ma separati in due differenti contenitori, vengono miscelati tra loro nel giusto rapporto al momento del versamento nella botte dell'irroratrice. È indispensabile al riguardo assicurarsi del completo svuotamento dei flaconi.
Grazie alla sua selettività nei confronti delle api, degli insetti e degli acari predatori o parassitoidi di organismi nocivi, PROMAN può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Patata
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, generalmente quando le piante chiudono le file.
Dose d'impiego: 0,35 l/ha di PROMAN (0,2 l di PROMAN Componente A più 0,15 l di PROMAN Componente B).
Volumi d'acqua: utilizzare volumi d'acqua di 200, massimo 400 l/ha. Questi bassi volumi d'acqua, grazie all'effetto del tensioattivo, sono sufficienti a garantire una buona distribuzione di PROMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Durante i periodi di forte attacco della malattia e durante il periodo di maggiore sviluppo della coltura, i trattamenti devono essere ripetuti ogni 7 giorni. In caso di debole attacco della malattia, specialmente dopo la fioritura, i trattamenti devono essere ripetuti almeno ogni 10 giorni.
Pomodoro (in pieno campo e in serra)
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Dose d'impiego: 0,35 l/ha di PROMAN (0,2 l di PROMAN Componente A più 0,15 l di PROMAN Componente B).
Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 600 l/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di PROMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.
Cucurbitacee (cetriolo, cetriolino, zucchino, zucca, melone, cocomero) (in pieno campo e in serra)
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Dose d'impiego: 0,35 l/ha di PROMAN (0,2 l di PROMAN Componente A più 0,15 l di PROMAN Componente B).
Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 1000 l/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di PROMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-8 giorni.
Sulle colture autorizzate non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Utilizzare confezioni idonee contenenti un quantitativo di prodotto strettamente necessario ad effettuare il trattamento sulla superficie prevista (ad es. confezione da 350 ml per 1 ettaro, confezione da 1,750 litri per 5 ettari, confezione da 8,750 litri per 25 ettari).
Rispettare strettamente la proporzione raccomandata tra le due componenti di PROMAN: per 200 ml di PROMAN A aggiungere 150 ml di PROMAN B; per 1L di PROMAN A aggiungere 0,75L di PROMAN B.
Riempire la botte dell'irroratrice con il 10% della quantità prevista d'acqua, non agitare. Aggiungere la quantità prevista di PROMAN A (0,2L/ha) quindi, senza agitare, riempire il serbatoio con il restante 90% dell'acqua necessaria. Solamente ora introdurre la quantità prevista di PROMAN Componente B (0,15L/ha), completare con la restante quantità d'acqua e mettere in agitazione. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta
Sospendere i trattamenti su patata 7 giorni prima della raccolta; 3 giorni prima della raccolta su pomodoro e cucurbitacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta per flacone con Componente A

PROMAN Componente A

sospensione concentrata a base di Cyazofamid
Fungicida per la lotta contro Peronospora della patata
e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

PROMAN Reg. Ministero della Salute N. .... del .....

PROMAN Componente A:

sospensione concentrata a base di Cyazofamid puro	**g 34,78 (=400 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g 100**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Stabilimenti di produzione:
ORGACHIM – Oissel (Francia)
PHYTEUROP
Z.I. de Champagne
49260 Montreuil-Bellay (Francia)

distribuito da
Belchim Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli n°3/2
20019 Settimo Milanese (MI)

Contenuto: **0,2 - 1 – 5 L**

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 – B1050 Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Da utilizzare in miscela con PROMAN Componente B.
PROMAN Componente A non è efficace se non impiegato in miscela con PROMAN Componente B.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO/SULLA CONFEZIONE ESTERNA

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 APR. 2010

Etichetta per flacone con Componente B

PROMAN Componente B

Coadiuvante organosiliconico da impiegare in miscela con PROMAN Componente A per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

PROMAN Reg. Ministero della Salute N. .... del .....

PROMAN Componente B: coadiuvante organosiliconico
Composizione:

Eptametiltrisilossano polialchilene-ossido modificato	**g 84 (= 844,2 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Partita n°

Stabilimenti di produzione:
ORGACHIM – Oissel (Francia)
PHYTEUROP
Z.I. de Champagne
49260 Montreuil-Bellay (Francia)

distribuito da
Belchim Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli n°3/2
20019 Settimo Milanese (MI)

Contenuto: **150 ml - 750 ml – 3,75 L**

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 – B1050 Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Da utilizzare in miscela con PROMAN Componente A.
PROMAN Componente B non è efficace se non impiegato in miscela con PROMAN Componente A.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO/SULLA CONFEZIONE ESTERNA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....27.. APR. 2010

10A06102

DECRETO 5 maggio 2010.

Revoca del prodotto fitosanitario «Agro-Nico 40» contenente la sostanza attiva nicosulfuron inscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Vista la decisione del 10 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 271 dell'11 ottobre 2008, di rettifica della citata direttiva 2008/40/CE relativamente alle inesattezze riguardo ad alcune date in essa riportate;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti nicosulfuron dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 ottobre 2008, in alternativa:

un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto il decreto datato 5 marzo 2008 n. 12532, con il quale l'impresa Agro Trade GmbH con sede legale in Lauschied (D) - Barweilerstrasse 55, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Agro-Nico 40», contenente la sostanza attiva nicosulfuron, fino al 5 marzo 2013;

Vista l'istanza presentata dell'impresa titolare della registrazione del prodotto di cui trattasi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Vista l'autorizzazione rilasciata dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited a favore dell'impresa Agro Trade GmbH per l'accesso al proprio fascicolo relativo alla sostanza attiva tecnica nicosulfuron;

Vista l'ulteriore nota dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited pervenuta in data 2 novembre 2009 con la quale è stato revocato l'accesso al proprio fascicolo relativo alla sostanza attiva tecnica nicosulfuron;

Considerato che, di conseguenza, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Agro-Nico 40» è risultata non conforme rispetto ai requisiti richiesti dalla citata direttiva comunitaria 2008/40/CE e dal citato decreto di inclusione 29 aprile 2008 ai sensi dell'art. 2, comma 4;

Considerato che il citato decreto 29 aprile 2008, art. 5, comma 2, fissa al 30 aprile 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

È revocata a far data dal presente decreto l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AGRO-NICO 40, registrato al n. 12532 a nome l'impresa Agro Trade GmbH con sede legale in Lauschied (D) - Barweilerstrasse 55, contenente la sostanza attiva nicosulfuron.

Art. 2.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 del presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A06055

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dritan Keta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° febbraio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dritan Keta nato a Tirana (Albania) il giorno 16 novembre 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Innere Medizin und Kardiologie» rilasciato in data 26 ottobre 2010 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di cardiologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Innere Medizin und Kardiologie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 26 ottobre 2010 al sig. Dritan Keta, nato a Tirana (Albania) il giorno 16 novembre 1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in cardiologia.

Art. 2.

Il sig. Dritan Keta già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in cardiologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06698

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 aprile 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Fornara società finanziaria e di partecipazione, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 febbraio 1994, con il quale la S.p.A. Fornara Società finanziaria e di partecipazione, con sede legale in Torino – codice fiscale 00471810010, facente capo al Gruppo Pardi Fornara, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008, depositato il 23 ottobre 2008, con cui il Tribunale di Torino ha omologato il concordato presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 78 decreto legislativo n. 270/99, dalla società Innovest S.p.A., con sede legale in Milano - C.so Venezia n. 44, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04180401004, relativamente alla sopra citata S.p.A. Fornara Società finanziaria e di partecipazione in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 498 della legge n. 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 22 ottobre 2009;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Fornara Società finanziaria e di partecipazione, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Fornara Società Finanziaria e di Partecipazione, con sede legale in Torino – codice fiscale 00471810010.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Fornara Società finanziaria e di partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A06046

DECRETO 14 aprile 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Infos Telematica, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 febbraio 1994, con il quale la S.p.A. Infos telematica, con sede legale in Torino – codice fiscale 05514730018, facente capo al Gruppo Pardi Fornara, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 30 aprile 2009, depositato il 5 maggio 2009, con cui il Tribunale di Torino ha omologato il concordato presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 decreto legislativo n. 270/99, dalla società Innovest S.p.A., con sede legale in Milano - C.so Venezia n. 44, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04180401004, relativamente alla sopra citata S.p.A. Infos Telematica in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 498 della legge n. 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 22 ottobre 2009;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Infos Telematica, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Infos Telematica, con sede legale in Torino – codice fiscale 05514730018.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Infos Telematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A06047

DECRETO 14 aprile 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Dima Simma, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 novembre 1993, con il quale la S.p.a. Dima Simma, con sede legale in Torino, codice fiscale n. 08592300159, facente capo al Gruppo Pardi Fornara, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 30 aprile 2009, depositato il 5 maggio 2009, con cui il Tribunale di Torino ha omologato il concordato presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 del decreto legislativo n. 270/99, dalla società Innovest S.p.A., con sede legale in Milano, c.so Venezia n. 44, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 04180401004, relativamente alla sopra citata S.p.a. Dima Simma in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009, con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge n. 296/2006, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 22 ottobre 2009;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dima Simma, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dima Simma, con sede legale in Torino, codice fiscale n. 08592300159.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Dima Simma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A06048

DECRETO 14 aprile 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Teknogamma Leasing, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 ottobre 1994, con il quale la S.p.A. Teknogamma Leasing, con sede legale in Torino – codice fiscale 04003560010, facente capo al Gruppo Pardi Fornara, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008, depositato il 23 ottobre 2008, con cui il Tribunale di Torino ha omologato il concordato presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 del decreto legislativo n. 270/1999, dalla società Innovest S.p.A., con sede legale in Milano - C.so Venezia n. 44, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04180401004, relativamente alla sopra citata S.p.A. Teknogamma Leasing in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 498 della legge 296/2006, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 22 ottobre 2009;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Teknogamma Leasing, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Teknogamma Leasing, con sede legale in Torino – codice fiscale 04003560010.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Teknogamma Leasing.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A06049

DECRETO 14 aprile 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Fornara Tecnologie, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 aprile 1994, con il quale la Fornara Tecnologie S.r.l., con sede legale in Torino – codice fiscale 05174270016, facente capo al Gruppo Pardi Fornara, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008, depositato il 23 ottobre 2008, con cui il Tribunale di Torino ha omologato il concordato presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 del decreto legislativo n. 270/1999, dalla società Innovest S.p.A., con sede legale in Milano - C.so Venezia n. 44, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04180401004, relativamente alla sopra citata Fornara Tecnologie S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 498 della legge 296/2006, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 22 ottobre 2009;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Fornara Tecnologie S.r.l., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società Fornara Tecnologie S.r.l., con sede legale in Torino – codice fiscale 05174270016.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Fornara Tecnologie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A06050

DECRETO 14 aprile 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Presafin, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 marzo 1994, con il quale la S.p.a. Presafin, con sede legale in Torino – codice fiscale 02232660015, facente capo al Gruppo Pardi Fornara, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008, depositato il 23 ottobre 2008, con cui il Tribunale di Torino ha omologato il concordato presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 del decreto legislativo n. 270/1999, dalla società Innovest S.p.a., con sede legale in Milano - C.so Venezia n. 44, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 04180401004, relativamente alla sopra citata S.p.a. Presafin in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 498 della legge n. 296/2006, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 22 ottobre 2009;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Presafin, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Presafin, con sede legale in Torino – codice fiscale 02232660015.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Presafin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A06051

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Nipa Racing Team - Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 29 maggio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Nipa Racing Team - Società cooperativa» con sede in Bologna, costituita in data 30 marzo 1988, n. REA BO-315946, codice fiscale n. 03780370379, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e la dott.ssa Michela Orsini nata a Bologna il 2 agosto 1964, con studio in Bologna, via Farini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06419

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Carpentieri Gianni - Società cooperativa», in Casalfiumanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 28 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Carpentieri Gianni - Società cooperativa» con sede in Casalfiumanese (Bologna), costituita in data 7 luglio 2000, con atto a rogito del notaio Paolo Castellari di Castel Bolognese (Ravenna), n. REA BO-413791, codice fiscale n. 02026370391, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e la dott.ssa Michela Orsini nata a Bologna il 2 agosto 1964, con studio in Bologna, via Farini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06420

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia Res Italia - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 5 maggio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Omnia Res Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 24 febbraio 2004, con atto a rogito del notaio Maurizio Tufani di Frascati (Roma), n. REA RM-1060592, codice fiscale n. 07890961001, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e la dott.ssa Maria Maddalena Miuccio nata a Santa Teresa di Riva (Messina) l'8 maggio 1952, con studio in Montelibretti (Roma), via Garibaldi n. 37/B ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06421

DECRETO 26 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'avv. Giovanni Quarzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2008 con la quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus» con sede in Roma, il rag. Giovanni Saina, in sostituzione dell'avv. Giovanni Quarzo, dimissionario;

Visto la nota del 16 marzo 2010 con la quale il commissario liquidatore rag. Giovanni Saina rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Donatella Pellecchia nata a Bari il 3 ottobre 1969, residente in Roma, via Isidoro del Lungo n. 12, è nominata commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del rag. Giovanni Saina, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06422

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Forno Biologico soc. coop. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 13 giugno 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Forno Biologico soc. coop. a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 3 novembre 1994, con atto a rogito del notaio Gaetano Emiliani Pescetelli di Roma, n. REA RM-812854, codice fiscale n. 04785591001, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Federico Monni nato a Roma il 30 maggio 1969, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06423

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Eureka - Risorse umane coop. sociale», in Marino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 31 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Eureka - Risorse umane coop. sociale», con sede in Marino (Roma), costituita in data 11 aprile 1997, con atto a rogito del notaio Giuseppe Pensabene Perez di Roma, n. REA RM-875169, codice fiscale n. 05288851008, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Federico Monni nato a Roma il 30 maggio 1969, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regio-

nale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06424

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Saturnia - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 29 aprile 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Saturnia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 21 ottobre 2004, con atto a rogito del notaio Riccardo Clemente di Roma, n. REA RM-1081020, codice fiscale n. 08202891001, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Federico Monni nato a Roma il 30 maggio 1969, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06425

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Eagle Service - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 9 luglio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Eagle Service - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 19 settembre 2003, con atto a rogito del notaio Paolo Coppi di Roma, n. REA RM-1047503, codice fiscale n. 07657201005, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Pappalardo nato a Roma il 31 gennaio 1967, con studio in Roma, via Marco Aurelio n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06426

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia Service - Società cooperativa a r.l.», in Segni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 27 giugno 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Omnia Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Segni (Roma), costituita in data 10 marzo 2004, con atto a rogito del notaio Marco Ieva di Roma, n. REA RM-1061993, codice fiscale n. 07911501000, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Pappalardo nato a Roma il 31 gennaio 1967, con studio in Roma, via Marco Aurelio n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06427

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «C.D.M. Trasporti - Società cooperativa», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 6 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato del Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.D.M. Trasporti - Società cooperativa», con sede in Cisterna di Latina (Latina), costituita in data 26 ottobre 2000, con atto a rogito del notaio Giuseppe Coppola di Latina, n. REA LT-139032, codice fiscale n. 02009940590, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Pappalardo nato a Roma il 31 gennaio 1967, con studio in Roma, via Marco Aurelio n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06428

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «La Palombina - Piccola società cooperativa agricola a r.l.», in Apricena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento del 27 settembre 2007 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Palombina - Piccola società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Apricena (Foggia), costituita in data 19 giugno 2002, con atto a rogito del notaio dott. Renato Di Biase di Torremaggiore (Foggia), n. REA FG-230579 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 e residente in Troia (Foggia), piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06409

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «S. Valentino - Società cooperativa agricola», in Ascoli Satriano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione del 18 marzo 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «S. Valentino - Società cooperativa agricola», con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita

in data 11 marzo 2002, con atto a rogito del notaio dott. Granese Generoso di Ascoli Satriano (Foggia), n. REA FG-228947 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06410

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «La Meridiana - Società cooperativa», in Lucera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione del 18 marzo 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Meridiana - Società cooperativa», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 11 agosto 2005, con atto a rogito del notaio dott. Renato di Biase di Torremaggiore (Foggia), n. REA FG-244972 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06411

DECRETO 4 maggio 2010.

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decre-

to, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2010 ammontano a 12.614.208 tonnellate complessive di cui 10.841.526 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2009 e 1.772.682 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2009, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 663.302 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I: 347.552 tonnellate;

categoria II: 158.283 tonnellate;

categoria III: 157.467 tonnellate.

3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da ripartire tra i soggetti che nel corso dell'anno 2009 hanno immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 10.178.224 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.077.682 tonnellate;

categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.458.461 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 642.081 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, sono i seguenti:

categoria I: 396.547 tonnellate;

categoria II: 1.245.403 tonnellate;

categoria III: 130.733 tonnellate.

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2009:

categoria I: 19,45 %;

categoria II: 22,84 %;

categoria III: 16,72 %;

per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2009:

categoria I: 16,35 %;

categoria II: 16,35 %;

categoria III: 16,35 %.

2. La direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunicherà la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,269 tonnellate di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima. La scorta potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

Decorrenza e validità dell'obbligo e dislocazione delle scorte

1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1º luglio 2010. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.

2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte può essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002, n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 4 maggio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06776

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2010.

Proroga al 30 marzo dei termini previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2009 recante «Concessione di contributi a valere sul regolamento "*de minimis*" a favore degli armatori di unità abilitate all'esercizio della pesca dotate di sistema satellitare».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto l'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 154/2004 che espressamente prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, che l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale del 1º luglio 2006 con cui è stato disposto il trasferimento a carico degli armatori degli oneri relativi al funzionamento del sistema;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 del Consiglio, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha disposto un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti, salva l'autorizzazione dell'autorità competente;

Visto il regolamento CE n. 875/07 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) 1860 del 2004;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2009 recante concessione di contributi a valere sul regolamento *de minimis* a favore degli armatori di unità abilitate all'esercizio della pesca dotate di sistema satellitare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2010;

Considerato che l'art. 2 del predetto decreto prevede il termine del 28 febbraio 2010 per la presentazione delle istanze intese ad ottenere il contributo di cui sopra;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione di una proroga di giorni trenta per consentire la presentazione della documentazione da allegare alla domanda, in considerazione dei tempi ristretti intercorrenti tra la data di pubblicazione del provvedimento e il termine per accedere al beneficio;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2009 è prorogato alla data del 30 marzo 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, divulgato attraverso il sito internet http://www.politicheagricole.gov.it/ e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 334

10A06387

DECRETO 30 aprile 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che, la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varietà di specie agrarie, delle varietà indicate nel presente decreto;

Considerato che, l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che, non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà sotto elencate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11785	Festuca arundinacea	Cannavaro	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
11784	Festuca arundinacea	Greenbrooks	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
11676	Loglio perenne	Natasha	Pure Seed Testing Inc.
11896	Erba medica	Soldi	Soldi Aristide
12169	Erba medica	Verbena	Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06043

DECRETO 30 aprile 2010.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione**
Melone	3015	Gustoso	Peotec s.r.l.
Melone	3048	Timeo	Med Hermes s.r.l.
Peperone	3049	Giovi	Med Hermes s.r.l.
Pomodoro	3013	Red Gem	Peotec s.r.l.
Pomodoro	3011	Pecal AF	Peotec s.r.l.
Pomodoro	3053	Quiquo	Lamboseeds s.r.l.
Pomodoro	3012	Perla	Peotec s.r.l.
Pomodoro	3014	First	Peotec s.r.l.
Pomodoro	2924	Ettore	Lamboseeds s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06044

DECRETO 5 marzo 2010.

Denominazione in lingua italiana di specie ittiche nell'elenco di cui al decreto del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 recante «Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005 recante «Disposizioni transitorie relative alla filiera ittica»;

Visto il decreto direttoriale 22 maggio 2007 con il quale è stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il disegno di legge recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», come approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 2009 ed, in particolare l'art. 18 con le quali sono disciplinate le azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 27 marzo 2002, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si è espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 13 novembre 2008;

Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;

Visto il decreto 30 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato, On.le Antonio Buonfiglio, relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 21 luglio 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 27 marzo 2002, come successivamente modificato ed integrato;

Decreta:

Art. 1.

È attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra e modifica l'elenco allegato al decreto del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto ha efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.

2. Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni è consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai comma 1 e 2.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 177

ALLEGATO

PESCI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Demonimazione
Acipeseriformes	Polyodontidae	*Polyodontidae spp.*	Spatola del Mississipi
Acipeseriformes	Acipenseridae	*Acipenser gueldenstaedtii*	Storione russo *
Anguilliformes	Ophichthidae	*Echelus myrus*	Miro
Beryciformes	Bericidae	*Centroberyx affinis*	Berice rosso del Pacifico
Clupeiformes	Engraulidae	*Engraulis ringens*	Acciuga cilena
Clupeiformes	Engraulidae	*Stolephorus indicus*	Alice indopacifica
Cypriniformes	Cyprinidae	*Abramis brama*	Abramide
Cypriniformes	Cyprinidae	*Aspius aspius*	Aspio
Gadiformes	Moridae	*Laemonema longipes*	Mostella del Pacifico
Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius gastrophysus*	Rana pescatrice atlantica
Perciformes	Acanthuridae	*Acanthurus monroviae*	Pesce chirurgo
Perciformes	Labridae	*Symphodus tinca*	Tordo pavone
Perciformes	Lutjanidae	*Pristipomoides filamentosus*	Lutiano indopacifico
Perciformes	Sciaenidae	*Cynoscion guatucupa*	Ombrina atlantica
Perciformes	Sciaenidae	*Macrodon ancylodon*	Pesce re atlantico
Perciformes	Serranidae	*Cephalopholis miniatus*	Cernia indopacifica
Perciformes	Serranidae	*Cephalopholis taeniops*	Cernia atlantica
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus retouti*	Cernia idopacifica
Perciformes	Sparidae	*Cheimerius nufar*	Dentale indiano
Perciformes	Trichiuridae	*Lepturacanthus savala*	Pesce sciabola indopacifico
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus cynoglossus*	Lingua del Bengala
Pleuronectiformes	Paralichthydae	*Paralichthys patagonicus*	Rombo atlantico
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pleuronectes isolepis*	Platessa dell'Alaska
Pleuronectiformes	Soleidae	*Pegusa impar*	Sogliola dal porro
Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea aegyptiaca*	Sogliola
Rajiformes	Dasyatidae	*Pteroplatytrygon violacea*	Trigone viola
Rajiformes	Rajidae	*Amblyraja radiata*	Razza del nord Atlantico
Salmoniformes	Salmonidae	*Coregonus macrophthalmus*	Coregone
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorphaena notata*	Scorfanotto
Siluriformes	Aridae	*Arius latiscutatus*	Pesce gatto atlantico
Siluriformes	Claridae	*Heteroclarias spp. (Heterobranchus longifilis x Clarias gariepinus)*	Pesce gatto ibrido africano
Squaliformes	Dalatiidae	*Centroscymnus coelolepis*	Squalo atlantico
Squaliformes	Lamnidae	*Lamna ditropis*	Smeriglio del Pacifico
Squaliformes	Squalidae	*Centrophorus squamosus*	Spinarolo sagrì
Squaliformes	Squalidae	*Etmopterus spinax*	Spinarolo sagrì

* (variazione, prima storione danubiano)

MOLLUSCHI BIVALVI

Ordine	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Demonimazione**
Arcoida	Arcidae	*Tegillarca granosa*	Arca asiatica
Pectinoida	Pectinidae	*Chlamys nobilis*	Canestrello indopacifico
Veneroida	Garidae	*Gari solida*	Cappa del Pacifico
Veneroida	Mactridae	*Mulinia edulis*	Vongola cilena

MOLLUSCHI CEFALOPODI

Ordine	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Demonimazione**
Decapoda	Ommastrephidae	*Ommastrephes bartramii*	Totano
Sepiida	Sepiidae	*Sepia lycidas*	Seppia indopacifica
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo bleekeri*	Calamaro del Pacifico
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo ocula*	Calamaro dei Caraibi
Teuthoidea	Sepiidae	*Sepia orbignyana*	Seppia pizzuta

MOLLUSCHI GASTEROPODI

Ordine	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Demonimazione**
Caenogasteropoda	Cassidae	*Cassidaria echinophora*	Lumacone
Mesogasteropoda	Littorinidae	*Littorina spp.*	Chiocciola di scogliera
Neogasteropoda	Buccinidae	*Buccinum undatum*	Buccine
Neogasteropoda	Muricidae	*Trophon spp.*	Murice del Pacifico
Neogasteropoda	Nassariidae	*Melaraphe neritoides*	Littorina
Neogasteropoda	Nassariidae	*Nassarius reticulatus*	Falso lumachino

CROSTACEI

Ordine	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Demonimazione**
Brachyura	Grapsidae	*Eriocheris sinensis*	Granchio cinese
Decapoda	Cancridae	*Cancer borealis*	Granciporro atlantico
Decapoda	Cancridae	*Cancer magister*	Granciporro
Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon adspersus*	Gamberetto
Decapoda	Palinuridae	*Palinurus regius*	Aragosta verde
Decapoda	Pandalidae	*Heterocarpus affinis*	Gambero del Pacifico
Decapoda	Penaeidae	*Farfantepenaeus brevirostris*	Mazzancolla tropicale
Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeopsis cornuta*	Gambero indopacifico
Decapoda	Penaeidae	*Pasiphaea rivado*	Gambero bianco
Decapoda	Penaeidae	*Trachypenaeus malaiana*	Gambero del Mar Rosso
Decapoda	Portunidae	*Callinectes spp*	Granchio nuotatore

ALTRI

Ordine	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Demonimazione**
Actinaria	Actinidae	*Anemone sulcata*	Anemone di mare

10A06041

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2009.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e in particolare:

il comma 870 che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

il comma 872 che detta le procedure per l'emanazione di apposito decreto di ripartizione del FIRST da parte del Ministro dell'università e della ricerca;

il comma 873 che detta le procedure per l'emanazione da parte dello stesso Ministro di apposito regolamento per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché il rinvio all'applicazione delle vigenti disposizioni nelle more della entrata in vigore del predetto regolamento;

i commi 758 (elenco 1) e 874 che individuano le risorse aggiuntive pluriennali destinate al FIRST;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare:

il comma 1, lett. *a)* dell'art.3 che modifica il predetto comma 758 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, consentendo l'utilizzo delle quote accantonate previste nell'elenco 1 nei limiti rispettivamente dell'80% per l'anno 2007 e del 70% per gli anni 2008 e 2009;

il comma 1 dell'art. 13 che modifica il predetto comma 873 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 prevedendone l'attuazione per il triennio 2008/2010 attraverso l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro dell'università e della ricerca;

Considerato che:

le risorse del FIRST individuate nel comma 871, derivanti da stanziamenti pluriennali delle precedenti leggi finanziarie e da specifiche assegnazioni CIPE, sono state completamente utilizzate nei precedenti anni finanziari con esclusione della quota afferente gli specifici stanziamenti relativi ai PRIN pari a € 73.271.863,00;

le ulteriori risorse disponibili sono quelle previste dal predetto comma 758, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 159/2007, inizialmente quantificate in € 360.000.000,00 per l'anno 2009 ed effettivamente disponibili, alla data odierna, per € 206.596.122,00 a seguito della riduzione operata dall'art. 60, comma 1, decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e considerata la quota indisponibile nella misura del 30% di cui al predetto decreto-legge n. 159/2007;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009 è stata resa disponibile la quota accantonata sullo stanziamento dell'anno 2008 (30%) ai sensi del già citato decreto-legge n. 159/2007 per un importo pari a € 90.000.000,00.

Considerata la necessità di assicurare:

continuità al finanziamento annuale dei PRIN;

il cofinanziamento sul FAR dei progetti rientranti nel PON, Ricerca e Competitività 2007/2013, per il finanziamento delle attività svolte al di fuori delle regioni della Convergenza, anche in considerazione delle ulteriori disponibilità rivenienti da economie di gestione degli anni precedenti, da utilizzare per la ripartizione delle complessive disponibilità FAR per l'anno 2009;

una quota non inferiore a quella del precedente anno da destinare al progetto «giovani ricercatori» nell'ambito del FIRB.

Considerata la necessità, al fine di non interrompere l'attività del Ministero nel settore degli incentivi alla ricerca di base ed industriale, di prevedere una prima ripartizione delle predette disponibilità del FIRST in attesa che vengano definitivamente messe a disposizione le ulteriori risorse che risultano ancora accantonate ai sensi del richiamato comma 758 e successive modificazioni;

Decreta:

Le risorse di cui alle premesse attualmente disponibili sul FIRST per l'anno 2009, per un totale di € 369.867.985,00, sono così ripartite:

1) € 106.000.000,00 per interventi del PRIN;

2) € 173.867.985,00 per interventi del FAR di cui un importo non inferiore a € 100.000.000,00 da destinare al cofinanziamento (non superiore al 25% dell'intervento totale) di iniziative afferenti la ricerca industriale, selezionate nell'ambito dei bandi PON, Ricerca e Competitività 2007/2013 per consentire il finanziamento delle attività svolte al di fuori delle regioni della Convergenza;

3) € 90.000.000,00 per interventi del FIRB di cui:

€ 40.000.000,00 destinati ad accordi di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/2004;

€ 50.000.000,00 destinati ad iniziative in favore di giovani ricercatori.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 201

10A06891

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anastasiya Kishkovich, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Anastasiya Kishkovich;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della conoscenza linguistica in quanto e laureata ed abilitata all'estero in italiano quale lingua straniera;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006, prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall'italiano, della quale sia fornita idonea documentazione;

Visto il certificato di laurea in «lingue e culture e letterature moderne europee» 11 classe delle lauree in lingue e culture moderne conseguita il 22 luglio 2009 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attività formativa ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale laurea in filologia Germano-Romana - qualifica di filologa - insegnante della lingua e letteratura straniera (italiano) serie A n. 0018695, rilasciato il 4 luglio 2005 dall'Università statale Bielorussa, posseduto dalla cittadina italiana Anastasiya Kishkovich, nata a Lepel (Bielorussa) il 18 settembre 1983, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di istruzione di scuola secondaria nelle classi di abilitazione o di concorso:

45/A - Lingua inglese;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A06052

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 maggio 2010.

Autorizzazione a proseguire in via temporanea nell'uso di numerazione in decade 4. (Deliberazione n. 17/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 maggio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 181;

Vista la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009, recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;

Vista la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, in particolare, con riferimento al preambolo e specificatamente al «Considerato che in casi di specifici dispositivi, non riconfigurabili da remoto né dal cliente, che usano esclusivamente in modalità automatica numerazione in decade 4 non necessariamente nota alla clientela, è comunque fatta salva la possibilità che l'Autorità esamini, caso per caso, l'eventualità di consentire la prosecuzione di tale utilizzo fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011, previsto per l'eventuale nuova assegnazione di detta numerazione secondo la disciplina della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., valutando se, in tali casi, la continuazione dell'utilizzo non abbia alcuna conseguenza negativa sotto i profili della tutela dell'utenza, dell'assegnazione e gestione della numerazione e della non discriminazione»;

Considerato il procedimento istruttorio avviato a seguito della ricezioni di istanze con le quali sono stati sottopo-

sti casi di utilizzo di numerazione per i quali si chiedeva la prosecuzione fino al 1° febbraio 2011, procedimento nel cui ambito sono state acquisite anche le istanze di alcuni centri servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediante un'audizione con gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2010;

Considerato che in esito all'audizione suddetta, con riferimento alle numerazioni in decade 4 memorizzate in alcune SIM/USIM o in alcuni terminali o in alcuni specifici dispositivi non riconfigurabili da remoto né dal cliente (nel seguito sinteticamente indicate come «numerazioni cablate»), gli operatori Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., H3G S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno fatto pervenire tramite successive note le domande di prosecuzione dell'uso fino alla data del 1° febbraio 2011 delle numerazioni globalmente elencate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A alla presente delibera, che tengono altresì conto delle esigenze rappresentate dai fornitori di servizi, nonché gli elenchi delle numerazioni cessate globalmente riportati nell'elenco di cui alla tabella 3 del medesimo allegato A;

Considerato che gli operatori hanno dichiarato che le numerazioni elencate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A alla presente delibera, già utilizzate alla data del 24 luglio 2008, sono memorizzate in alcune SIM/USIM o in alcuni terminali o in alcuni specifici dispositivi al fine di offrire l'accesso al servizio cui sono attribuite in modalità esclusivamente automatica; che l'utilizzo di tali servizi non implica, quindi, necessariamente la conoscenza di tali numerazioni da parte dei clienti finali; che i predetti supporti, al fine di poter modificare la numerazione ivi memorizzata, non risultano sempre configurabili da remoto tramite procedure over the air né dal cliente, che l'aggiornamento della numerazione può essere effettuato, secondo i casi, esclusivamente o sostituendo fisicamente la SIM/USIM, in particolare quelle di più vecchia generazione, o sostituendo i terminali, ovvero intervenendo sull'hardware dei dispositivi; che, in ogni caso, le eventuali procedure di sostituzione delle numerazioni memorizzate sui dispositivi, sui terminali o sulle SIM/USIM richiedono tempi non compatibili con quelli previsti dalla delibera 26/08/CIR e s.m.i. per la definitiva cessazione dell'uso delle numerazioni in questione, prevista per il 30 aprile 2010;

Considerato che gli operatori hanno rappresentato che una eventuale sostituzione delle numerazioni, riportate nella tabella 2 dell'allegato A, usate in dispositivi installati su autovetture richiede una procedura particolarmente onerosa in quanto coinvolge un gran numero di autovetture anche non italiane e che prevede che ciascun intervento di modifica degli apparati sia effettuato presso centri specializzati;

Considerato che l'art. 1, comma 3, dalla delibera 80/09/CIR, prevede che siano acquisiti i diritti d'uso e siano attivate le numerazioni in coerenza con la delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. sulle quali erogare i medesimi servizi svolti sulle numerazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A per le quali è stata chiesta la prosecuzione;

Ritenuto che la prosecuzione della numerazione ha conseguenze positive per la clientela finale, stante la natura automatica delle modalità di accesso ai servizi erogati su dette numerazioni basata su procedure quali la digitazione di un tasto o l'attivazione di una opzione da un menù precostituito fino all'innesco completamente automatico nel caso di taluni eventi (ad esempio, incidenti stradali) per i dispositivi di allarme installati su autovetture, e che, diversamente, la clientela finale che utilizza i terminali, le SIM/USIM ed i dispositivi in parola, non potrebbe più avvalersi efficacemente del servizio a partire dal 1° maggio 2010, termine ultimo per la cessazione della numerazione in parola previsto dalla delibera n. 34/09/CIR;

Ritenuto che la prosecuzione dell'uso di dette numerazioni non crea effetti discriminatori laddove tale prosecuzione è autorizzata secondo le medesime modalità per tutte le situazioni analoghe allo stato rilevabili, come verificato con gli operatori interessati nell'audizione del 19 marzo 2010;

Ritenuto, altresì, che la prosecuzione dell'uso di dette numerazioni non crea un ingiustificato vantaggio per gli operatori interessati sotto il profilo del pagamento dei diritti amministrativi, dal momento che per ciascuna di esse è attivata una numerazione pubblica assegnata dall'amministrazione competente ai sensi della delibera n. 26/08/CIR come successivamente integrata e modificata dalle delibere n. 34/09/CIR e n. 80/09/CIR;

Ritenuto che la quantità di numerazione per la quale è stata chiesta la prosecuzione nell'uso non incida significativamente sulla disponibilità di risorse di numerazione previste dall'art. 21 della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. e pertanto non abbia effetti negativi nell'assegnazione e nella gestione della risorsa;

Ritenuto che per le numerazioni di cui alla tabelle 1 e 2 dell'allegato A che ricadono tra le numerazioni a codice 40, 41 e 42 riservate ai servizi interni di rete, non essendo utilizzate per servizi ascrivibili a tale categoria, la prosecuzione dell'utilizzo richiede un espresso provvedimento di proroga, senza che ciò possa costituire alcuna acquiescenza allo svolgimento di analoghi servizi mediante numerazione con gli stessi codici;

Ritenuto, pertanto, che per le numerazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A sussistano tutte le condizioni previste dal sesto considerato della delibera n. 80/09/CIR, per consentirne la prosecuzione dell'utilizzo per lo svolgimento dei medesimi servizi fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011;

Ritenuto, inoltre, che per le numerazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato A, tenendo conto della complessità delle operazioni richieste per l'adeguamento e della necessaria proporzionalità delle misure regolamentari, nonché della particolare natura del servizio a cui sono adibite, sussistano motivazioni sufficienti per consentirne la prosecuzione dell'utilizzo per gli associati servizi a

tempo indeterminato, fino ad una successiva valutazione del verificarsi di condizioni che consentano di stabilirne la definitiva cessazione;

Considerato che le società richiedenti hanno fatto presente che le «numerazioni cablate», sia quelle per le quali è stata chiesta la prosecuzione, elencate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A, sia quelle già cessate alla data del 1° febbraio 2010, elencate nella tabella 3 dell'allegato A, restano, comunque, registrate nei terminali e nelle SIM e che perciò è opportuno prevedere per tali numerazioni uno specifico periodo di latenza che tenga conto del tempo medio di vita dei terminali;

Ritenuto che, al fine di evitare conflitti e disservizi all'utenza in caso di riassegnazione come numerazione pubblica, per servizi differenti, di numerazioni precedentemente registrate nei dispositivi, nei terminali e nelle SIM/USIM, è necessario per tutte le numerazioni riportate nella tabella 1 dell'allegato A alla presente delibera, il cui utilizzo sia consentito sino al 1° febbraio 2011, stabilire un periodo minimo di latenza di 12 mesi a partire dalla predetta data, prevedendo, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni assegni, in ogni caso, per ultime dette numerazioni e che analoga previsione cautelativa debba essere altresì adottata dagli operatori per l'uso delle numerazioni della tabella 1 con codice 40, 41 e 42;

Ritenuto parimenti che, al fine di evitare conflitti e disservizi all'utenza dovuti ad una successiva ri-assegnazione, come numerazione pubblica per servizi differenti, di numerazioni cablate, è opportuno non procedere ad assegnazioni delle numerazioni di cui alla tabella 3 dell'allegato A, il cui utilizzo è cessato alla data del 1° febbraio 2010, fino al 1° febbraio 2012, prevedendo, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni assegni, in ogni caso, per ultime dette numerazioni e che analoga previsione cautelativa debba essere altresì adottata dagli operatori per l'uso delle numerazioni della tabella 3 con codice 40, 41 e 42;

Ritenuto che la corretta ed efficace informazione dell'utenza in merito alla cessazione dell'uso della numerazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A ed all'utilizzo della nuova numerazione mediante la quale eventualmente prosegue il servizio corrisponde agli interessi sia dell'operatore sia del fornitore del servizio e, di conseguenza, in merito non risulta necessario imporre a tutela dell'utenza obblighi specifici in capo all'operatore abilitato alla prosecuzione dell'uso della numerazione in parola;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Prosecuzione dell'utilizzo di numerazioni di decade 4 e disposizioni correlate

1. È consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell'uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera, per la fornitura degli associati servizi fino al termine inderogabile del 1° febbraio 2011, entro il quale l'uso di dette numerazioni cessa.

2. È consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell'uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 2 dell'allegato A per la fornitura degli associati servizi a tempo indeterminato, fino alla valutazione da parte dell'Autorità del verificarsi di condizioni che consentano di stabilire la cessazione di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per altri servizi.

3. In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e 2 della quale l'operatore prosegue effettivamente l'utilizzo per la fornitura degli associati servizi, è utilizzata contemporaneamente anche una numerazione aggiuntiva in coerenza con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. per accedere ai medesimi servizi.

4. Per le numerazioni di cui ai commi 1 e 2, successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, è fatto divieto di effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e terminali; a tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le numerazioni coerenti con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di cui al comma 3.

5. L'amministrazione competente non procede alla nuova eventuale assegnazione delle numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato A prima del 1° febbraio 2012, e, successivamente, ha cura di assegnare tali numerazioni per ultime, compatibilmente con le richieste e con le esigenze di efficiente gestione delle risorse.

6. Fatto salvo l'uso di cui al comma 1, gli operatori non utilizzano le numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato A con codice 40, 41 e 42, prima del 1° febbraio 2012 e, successivamente, hanno cura di utilizzare tali numerazioni per ultime, compatibilmente con le proprie esigenze di efficiente gestione delle risorse.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2010

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

ALLEGATO *A*

alla deliberazione 17/10/CIR

Tabella 1 - numerazioni "cablate" ammesse alla prosecuzione dell'uso fino al 1 febbraio 2011

Numerazione	Operatore	Servizio
4330	H3G	Servizio interno di rete
4333	H3G	Servizio interno di rete
4545	Wind	Attivazione servizi intrattenimento[1]
4848	Wind	Attivazione servizi editoriali[2]
42246	Vodafone	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
42552	Vodafone	Attivazione/disattivazione servizio intrattenimento[1]
42774	Vodafone	Attivazione/disattivazione servizio intrattenimento[1]
44100	Telecom	Attivazione servizi editoriali[2]
44123	Telecom	Attivazione servizi intrattenimento[1]
44124	Telecom	Attivazione servizi intrattenimento[1]
44355	Telecom	Attivazione/Disattivazione servizi editoriali[2]
44765	Telecom	Attivazione/Disattivazione servizi intrattenimento[1]
44905	Telecom	Attivazione/Disattivazione servizi editoriali[2]
44933	Telecom	Attivazione/Disattivazione servizi intrattenimento[1]
48270	H3G Wind Vodafone Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
48348	Wind Vodafone Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
48410	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
48413	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
48435	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
48442	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi editoriali[2]
48460	Telecom	Attivazione/Disattivazione servizi intrattenimento[1]
48461	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
48462	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi editoriali[2]
48475	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi editoriali[2]
49393	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi intrattenimento[1]
49696	Telecom	Attivazione/disattivazione servizi editoriali[2]

Tabella 2 - numerazioni "cablate" ammesse alla prosecuzione a tempo indeterminato

Numerazione	Operatore	Servizio
40168	Telecom	Servizio assistenza stradale
43201	Telecom	Servizio assistenza stradale e informativo
43312	Wind	Servizio assistenza stradale
4314255	Vodafone	Servizio assistenza stradale
4315342	Vodafone	Servizio assistenza stradale

[1] Come classificati dall'art. 3 comma 1, lettera d) del Decreto Ministero delle Comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145

[2] Come classificati dall'art. 3 comma 1, lettera b) del Decreto Ministero delle Comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145

Tabella 3 - numerazioni "cablate" cessate

Numerazione	Operatore
40105	Telecom
40127	Telecom
40132	Telecom
40141	Telecom
40142	Telecom
40143	Telecom
40152	Telecom
40175	Telecom
40178	Telecom
40433	Telecom
41010	Telecom
41518	Telecom
4155	Wind
42003	Telecom
42004	Telecom
42042	Telecom
42420	Telecom
42424	Telecom
42425	Telecom
42429	Telecom
43000	Vodafone
43322	Telecom
433343	Wind
434545	Wind
43720	Telecom
43721	Telecom
43722	Telecom
43723	Telecom
43724	Telecom
43806	Telecom
438843	Wind
44045	Telecom
44400	Telecom
44406	Telecom
4444	Telecom

Numerazione	Operatore
44478	Telecom
44500	Telecom
44761	Telecom
44800	Telecom
44929	Telecom
44999	Telecom
45000	Telecom
45001	Telecom
45002	Telecom
45003	Telecom
45004	Telecom
450045	Wind
45005	Telecom
45089	Telecom
45113	Telecom
45115	Telecom
45121	Telecom
45131	Telecom
45132	Telecom
45138	Telecom
45142	Telecom
45145	Telecom
45146	Telecom
45147	Telecom
45148	Telecom
45152	Telecom
45154	Wind
45162	Telecom
45190	Telecom
45206	Telecom
45208	Telecom
45211	Telecom
45333	Telecom
45670	Telecom
45728	Telecom

Numerazione	Operatore
45772	Telecom
45838	Telecom
45968	Telecom
47182	Telecom
47902	Telecom
47969	Telecom
48407	Telecom
48426	Telecom
48477	Telecom
4848	Telecom
48573	Telecom
48610	Telecom
48614	Telecom
4884	Telecom
4888	Telecom
49000	Telecom
49001	Telecom
49003	Telecom
49090	Telecom
49111	Telecom
4916	Telecom
4917	Telecom
4920	Telecom
49222	Telecom
49300	Telecom
49333	Telecom
49400	Telecom
49951	Telecom
49953	Telecom
49963	Telecom
49968	Telecom
49970	Telecom
49979	Telecom

10A06617

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 aprile 2010.

Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009. (Deliberazione GOP 23/10).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2010

Visti:

l'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 24 aprile 2009 - GOP 17/09 e 27 gennaio 2010 - GOP 5/10 che affida alla Direzione personale amministrazione e finanza la compilazione del rendiconto annuale della gestione e lo sottopone al direttore generale per la presentazione al collegio;

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2008 - GOP 61/08, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, e le deliberazioni 17 luglio 2009 e 16 dicembre 2009 - GOP 31/09 e GOP 61/09 con cui sono state apportate variazioni al suddetto bilancio di previsione;

i documenti «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009» e «Relazione al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009»;

Acquisita agli atti la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 21 aprile 2010;

Delibera:

1. di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato *A)*;

2. di dare mandato al direttore generale affinché il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009» venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2009
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	25.751.351,82	25.751.351,82	0,00	25.751.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**												
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II		**Trasferimenti**												
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	53.000.000,00	53.099.304,98	0,00	53.099.304,98	(99.304,98)	1.623,08	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	53.100.928,06	0,00
			Totale categoria II	**53.000.000,00**	**53.099.304,98**	**0,00**	**53.099.304,98**	**(99.304,98)**	**1.623,08**	**1.623,08**	**0,00**	**1.623,08**	**0,00**	**53.100.928,06**	**0,00**
	III		**Redditi patrimoniali**												
		102	Interessi attivi	1.150.000,00	765.885,67	361.638,41	1.127.524,08	22.475,92	464.467,15	464.467,15	0,00	464.467,15	0,00	1.230.352,82	361.638,41
			Totale categoria III	**1.150.000,00**	**765.885,67**	**361.638,41**	**1.127.524,08**	**22.475,92**	**464.467,15**	**464.467,15**	**0,00**	**464.467,15**	**0,00**	**1.230.352,82**	**361.638,41**
	IV		**Entrate diverse**												
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	50.000,00	47.821,64	0,00	47.821,64	2.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.821,64	0,00
			Totale categoria IV	**50.000,00**	**47.821,64**	**0,00**	**47.821,64**	**2.178,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.821,64**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**54.200.000,00**	**53.913.012,29**	**361.638,41**	**54.274.650,70**	**(74.650,70)**	**466.090,23**	**466.090,23**	**0,00**	**466.090,23**	**0,00**	**54.379.102,52**	**361.638,41**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**												
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
			Partite di giro e contabilità speciali												
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	35.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2009
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	7.200.000,00	7.755.762,14	1.379,30	7.757.141,44	(557.141,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.762,14	1.379,30
			Totale categoria VII	**7.235.000,00**	**7.783.762,14**	**1.379,30**	**7.785.141,44**	**(550.141,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.783.762,14**	**1.379,30**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**7.235.000,00**	**7.783.762,14**	**1.379,30**	**7.785.141,44**	**(550.141,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.783.762,14**	**1.379,30**
			TOTALE GENERALE	**87.186.351,82**	**87.448.126,25**	**363.017,71**	**87.811.143,96**	**(624.792,14)**	**466.090,23**	**466.090,23**	**0,00**	**466.090,23**	**0,00**	**62.162.864,66**	**363.017,71**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2009
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
I			**SPESE CORRENTI**												
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**												
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	990.000,00	981.274,81	0,00	981.274,81	8.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.274,81	0,00
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	150.000,00	101.759,45	14.262,69	116.022,14	33.977,86	13.178,11	13.178,11	0,00	13.178,11	0,00	114.937,56	14.262,69
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	112.000,00	58.859,58	10.943,35	69.802,93	42.197,07	4.124,73	4.124,73	0,00	4.124,73	0,00	62.984,31	10.943,35
			Totale categoria I	**1.252.000,00**	**1.141.893,84**	**25.206,04**	**1.167.099,88**	**84.900,12**	**17.302,84**	**17.302,84**	**0,00**	**17.302,84**	**0,00**	**1.159.196,68**	**25.206,04**
	II		**Personale in attività di servizio**												
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	14.950.000,00	14.204.218,08	349.139,22	14.553.357,30	396.642,70	557.846,92	557.370,44	476,48	557.846,92	(476,48)	14.761.588,52	349.139,22
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	7.750.000,00	4.582.937,38	708.027,41	5.290.964,79	2.459.035,21	576.294,86	576.294,86	0,00	576.294,86	0,00	5.159.232,24	708.027,41
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	124.000,00	96.211,54	8.004,96	104.216,50	19.783,50	11.616,25	11.616,25	0,00	11.616,25	0,00	107.827,79	8.004,96
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.185.500,00	715.360,60	213.612,78	928.973,38	256.526,62	206.299,98	206.299,98	0,00	206.299,98	0,00	921.660,58	213.612,78
			Totale categoria II	**24.009.500,00**	**19.598.727,60**	**1.278.784,37**	**20.877.511,97**	**3.131.988,03**	**1.352.058,01**	**1.351.581,53**	**476,48**	**1.352.058,01**	**(476,48)**	**20.950.309,13**	**1.278.784,37**
	III		**Personale in quiescenza**												
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	2.500.000,00	190.433,07	2.261.257,95	2.451.691,02	48.308,98	4.199.376,28	410.171,92	3.789.204,36	4.199.376,28	0,00	600.604,99	6.050.462,31
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	400.000,00	156.343,17	0,00	156.343,17	243.656,83	35.818,94	28.138,14	7.680,80	35.818,94	(7.680,80)	184.481,31	0,00
			Totale categoria III	**2.900.000,00**	**346.776,24**	**2.261.257,95**	**2.608.034,19**	**291.965,81**	**4.235.195,22**	**438.310,06**	**3.796.885,16**	**4.235.195,22**	**(7.680,80)**	**785.086,30**	**6.050.462,31**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**												
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	161.000,00	53.308,34	102.230,66	155.539,00	5.461,00	64.379,63	54.175,77	10.203,86	64.379,63	(10.203,86)	107.484,11	102.230,66
		131	Compensi e rimborsi ad esperti su specifici temi e problemi istituzionali.	343.000,00	118.296,92	135.951,30	254.248,22	88.751,78	213.828,26	109.387,41	104.440,85	213.828,26	(57.720,85)	227.684,33	182.671,30
		132	Canoni di locazione.	2.450.000,00	2.395.582,47	30.993,52	2.426.575,99	23.424,01	30.888,00	30.888,00	0,00	30.888,00	0,00	2.426.470,47	30.993,52
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	600.000,00	209.439,44	300.457,93	509.897,37	90.102,63	306.077,65	185.931,74	120.145,91	306.077,65	(88.879,21)	395.371,18	331.724,63
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	520.000,00	300.672,66	177.417,65	478.090,31	41.909,69	173.955,32	140.344,05	33.611,27	173.955,32	(15.824,56)	441.016,71	195.204,36
		135	Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale.	1.315.300,00	136.711,06	1.089.543,96	1.226.255,02	89.044,98	90.110,53	50.904,88	39.205,65	90.110,53	(39.205,65)	187.615,94	1.089.543,96
		136	Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	254.600,00	151.884,52	56.044,36	207.928,88	46.671,12	114.472,93	93.743,80	20.729,13	114.472,93	(6.610,21)	245.628,32	70.163,28
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	350.000,00	96.974,13	64.479,51	161.453,64	188.546,36	135.165,15	99.275,37	35.889,78	135.165,15	(26.713,35)	196.249,50	73.655,94

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2009
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	785.000,00	297.902,44	487.007,16	784.909,60	90,40	451.844,61	310.844,19	141.000,42	451.844,61	(49.616,53)	608.746,63	578.391,05
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	550.000,00	393.179,49	54.063,84	447.243,33	102.756,67	5.970,24	5.970,24	0,00	5.970,24	0,00	399.149,73	54.063,84
		140	Spese impreviste o occasionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141	Spese di rappresentanza.	50.000,00	14.714,44	13.631,21	28.345,65	21.654,35	8.535,82	8.373,58	162,24	8.535,82	(162,24)	23.088,02	13.631,21
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari, contributi alla formazione esterna.	578.500,00	106.467,48	90.238,72	196.706,20	381.793,80	97.310,34	57.570,00	39.740,34	97.310,34	(39.740,34)	164.037,48	90.238,72
		143	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	198.000,00	50.725,11	25.658,50	76.383,61	121.616,39	28.691,46	19.694,48	8.996,98	28.691,46	(8.996,98)	70.419,59	25.658,50
		144	Vigilanza locali.	470.000,00	344.877,25	107.903,32	452.780,57	17.219,43	127.178,48	109.278,65	17.899,83	127.178,48	(17.899,83)	454.155,90	107.903,32
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	170.000,00	128.118,00	978,00	129.096,00	40.904,00	10.269,00	7.335,00	2.934,00	10.269,00	(2.934,00)	135.453,00	978,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	180.000,00	144.528,87	0,00	144.528,87	35.471,13	204,53	204,53	0,00	204,53	0,00	144.733,40	0,00
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	150.000,00	130.367,74	28,80	130.396,54	19.603,46	34.940,95	34.940,95	0,00	34.940,95	0,00	165.308,69	28,80
		149	Spese bancarie	10.000,00	330,16	36,90	367,06	9.632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,16	36,90
		151	Spese per incarichi di collaborazione.	796.400,00	272.862,38	409.054,69	681.917,07	114.482,93	487.475,91	414.256,81	73.219,10	487.475,91	(51.426,87)	687.119,19	430.846,92
		152	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.	741.100,00	237.603,00	393.246,60	630.849,60	110.250,40	339.564,39	219.804,71	119.759,68	339.564,39	(67.760,00)	457.407,71	445.246,28
		153	Spese per fornitura lavoro temporaneo	368.500,00	214.548,13	75.611,99	290.160,12	78.339,88	128.222,50	126.393,11	1.829,39	128.222,50	(1.829,39)	340.941,24	75.611,99
		154	Spese per convenzioni, protocolli, quote ass., contributi	2.194.000,00	395.624,08	1.270.165,35	1.665.789,43	528.210,57	2.277.036,30	1.431.833,76	845.202,54	2.277.036,30	(72.811,80)	1.827.457,84	2.042.556,09
		155	Spese per servizi esterni	4.616.200,00	1.491.738,19	2.259.408,50	3.751.146,69	865.053,31	2.150.348,02	1.231.347,04	919.000,98	2.150.348,02	(46.007,45)	2.723.085,23	3.132.402,03
			Totale categoria IV	**17.851.600,00**	**7.686.456,30**	**7.144.152,47**	**14.830.608,77**	**3.020.991,23**	**7.276.470,02**	**4.742.498,07**	**2.533.971,95**	**7.276.470,02**	**(604.343,12)**	**12.428.954,37**	**9.073.781,30**
	V		**Trasferimenti**												
		159	Rimborsi	560.000,00	549.109,01	0,00	549.109,01	10.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.109,01	0,00
			Totale categoria V	**560.000,00**	**549.109,01**	**0,00**	**549.109,01**	**10.890,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.109,01**	**0,00**
	VI		**Somme non attribuibili**												
		160	Fondo di riserva	30.738.251,82	0,00	0,00	0,00	30.738.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**30.738.251,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.738.251,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	**77.311.351,82**	**29.322.962,99**	**10.709.400,83**	**40.032.363,82**	**37.278.988,00**	**12.881.026,09**	**6.549.692,50**	**6.331.333,59**	**12.881.026,09**	**(612.500,40)**	**35.872.655,49**	**16.428.234,02**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	VII		**Costituzione di fondi**												
			Totale categoria VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**												
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, personal computer, macchine uso ufficio, attrezzature tecnico-scientifiche apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	600.000,00	55.171,29	76.518,00	131.689,29	468.310,71	237.856,56	179.210,40	58.646,16	237.856,56	(10.166,16)	234.381,69	124.998,00

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2009
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	90.000,00	75.047,74	8.062,74	83.110,48	6.889,52	7.341,97	7.011,36	330,61	7.341,97	(330,61)	82.059,10	8.062,74
		182	Spese per immobili sedi di lavoro dell'Autorità	1.950.000,00	18.493,07	1.881.422,80	1.899.915,87	50.084,13	23.870,44	23.870,44	0,00	23.870,44	0,00	42.363,51	1.881.422,80
			Totale categoria VIII	**2.640.000,00**	**148.712,10**	**1.966.003,54**	**2.114.715,64**	**525.284,36**	**269.068,97**	**210.092,20**	**58.976,77**	**269.068,97**	**(10.496,77)**	**358.804,30**	**2.014.483,54**
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.640.000,00**	**148.712,10**	**1.966.003,54**	**2.114.715,64**	**525.284,36**	**269.068,97**	**210.092,20**	**58.976,77**	**269.068,97**	**(10.496,77)**	**358.804,30**	**2.014.483,54**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIAL**												
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	35.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	7.200.000,00	6.141.928,34	1.615.213,10	7.757.141,44	(557.141,44)	885.585,99	878.200,97	7.385,02	885.585,99	(7.385,02)	7.020.129,31	1.615.213,10
			Totale categoria IX	**7.235.000,00**	**6.169.928,34**	**1.615.213,10**	**7.785.141,44**	**(550.141,44)**	**885.585,99**	**878.200,97**	**7.385,02**	**885.585,99**	**(7.385,02)**	**7.048.129,31**	**1.615.213,10**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC	**7.235.000,00**	**6.169.928,34**	**1.615.213,10**	**7.785.141,44**	**(550.141,44)**	**885.585,99**	**878.200,97**	**7.385,02**	**885.585,99**	**(7.385,02)**	**7.048.129,31**	**1.615.213,10**
			TOTALE GENERALE	**87.186.351,82**	**35.641.603,43**	**14.290.617,47**	**49.932.220,90**	**37.254.130,92**	**14.035.681,05**	**7.637.985,67**	**6.397.695,38**	**14.035.681,05**	**(630.382,19)**	**43.279.589,10**	**20.057.930,66**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 - Quadro riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2009
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	**25.751.351,82**	**25.751.351,82**	**0,00**	**25.751.351,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	53.000.000,00	53.099.304,98	0,00	53.099.304,98	(99.304,98)	1.623,08	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	53.100.928,06	0,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	1.150.000,00	765.885,67	361.638,41	1.127.524,08	22.475,92	464.467,15	464.467,15	0,00	464.467,15	0,00	1.230.352,82	361.638,41
Categoria IV - Entrate diverse	50.000,00	47.821,64	0,00	47.821,64	2.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.821,64	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**54.200.000,00**	**53.913.012,29**	**361.638,41**	**54.274.650,70**	**(74.650,70)**	**466.090,23**	**466.090,23**	**0,00**	**466.090,23**	**0,00**	**54.379.102,52**	**361.638,41**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**7.235.000,00**	**7.783.762,14**	**1.379,30**	**7.785.141,44**	**(550.141,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.783.762,14**	**1.379,30**
TOTALE ENTRATE	**61.435.000,00**	**61.696.774,43**	**363.017,71**	**62.059.792,14**	**(624.792,14)**	**466.090,23**	**466.090,23**	**0,00**	**466.090,23**	**0,00**	**62.162.864,66**	**363.017,71**
TOTALE GENERALE	**87.186.351,82**	**87.448.126,25**	**363.017,71**	**87.811.143,96**	**(624.792,14)**	**466.090,23**	**466.090,23**	**0,00**	**466.090,23**	**0,00**	**62.162.864,66**	**363.017,71**

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2008
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.252.000,00	1.141.893,84	25.206,04	1.167.099,88	84.900,12	17.302,84	17.302,84	0,00	17.302,84	0,00	1.159.196,68	25.206,04
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	24.009.500,00	19.598.727,60	1.278.784,37	20.877.511,97	3.131.988,03	1.352.058,01	1.351.581,53	476,48	1.352.058,01	(476,48)	20.950.309,13	1.278.784,37
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	2.900.000,00	346.776,24	2.261.257,95	2.608.034,19	291.965,81	4.235.195,22	438.310,06	3.796.885,16	4.235.195,22	(7.680,80)	785.086,30	6.050.462,31
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	17.851.600,00	7.686.456,30	7.144.152,47	14.830.608,77	3.020.991,23	7.276.470,02	4.742.498,07	2.533.971,95	7.276.470,02	(604.343,12)	12.428.954,37	9.073.781,30
Categoria V - Trasferimenti	560.000,00	549.109,01	0,00	549.109,01	10.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.109,01	0,00
Categoria Vi - Somme non attribuibili	30.738.251,82	0,00	0,00	0,00	30.738.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**77.311.351,82**	**29.322.962,99**	**10.709.400,83**	**40.032.363,82**	**37.278.988,00**	**12.881.026,09**	**6.549.692,50**	**6.331.333,59**	**12.881.026,09**	**(612.500,40)**	**35.872.655,49**	**16.428.234,02**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.640.000,00**	**148.712,10**	**1.966.003,54**	**2.114.715,64**	**525.284,36**	**269.068,97**	**210.092,20**	**58.976,77**	**269.068,97**	**(10.496,77)**	**358.804,30**	**2.014.483,54**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**7.235.000,00**	**6.169.928,34**	**1.615.213,10**	**7.785.141,44**	**(550.141,44)**	**885.585,99**	**878.200,97**	**7.385,02**	**885.585,99**	**(7.385,02)**	**7.048.129,31**	**1.615.213,10**
TOTALE SPESE	**87.186.351,82**	**35.641.603,43**	**14.290.617,47**	**49.932.220,90**	**37.254.130,92**	**14.035.681,05**	**7.637.985,67**	**6.397.695,38**	**14.035.681,05**	**(630.382,19)**	**43.279.589,10**	**20.057.930,66**
TOTALE GENERALE	**87.186.351,82**	**35.641.603,43**	**14.290.617,47**	**49.932.220,90**	**37.254.130,92**	**14.035.681,05**	**7.637.985,67**	**6.397.695,38**	**14.035.681,05**	**(630.382,19)**	**43.279.589,10**	**20.057.930,66**

1

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2009 (articolo 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO
1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009

		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009
ATTIVO				
CONSISTENZA DI CASSA INIZIALE		***69.320.942,64***		**88.204.218,20**
RESIDUI ATTIVI		***466.090,23***		**363.017,71**
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		***21.346,16***		**15.247,26**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Fabbricati		*7.784.357,98*		7.641.434,02
Attrezzature informatiche		*312.756,16*		205.160,00
Mobili e arredi		*388.545,01*		329.880,49
Impianti		*414.581,29*		393.767,88
Macchine d'ufficio		*44.984,73*		42.347,36
Materiale bibliografico		*403.924,21*		455.228,33
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		***9.349.149,38***		**9.067.818,08**
TOTALE ATTIVO:		***79.157.528,41***		**97.650.301,25**
PASSIVO:				
RESIDUI PASSIVI:		***14.035.681,05***		**20.057.930,66**
di cui per Trattamenti di quiescenza	*4.235.195,22*		6.050.462,31	
PATRIMONIO NETTO:				
Consistenza patrimoniale		***9.370.495,54***		**9.083.065,34**
Fondo compensazione entrate		***30.000.000,00***		**40.000.000,00**
- di cui accantonamento al Fondo compensazione entrate	*10.000.000,00*		10.000.000,00	
Avanzo di amministrazione disponibile		***25.751.351,82***		**28.509.305,25**
- di cui Avanzo della gestione esercizio	*10.174.125,27*		12.757.953,43	
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		***65.121.847,36***		**77.592.370,59**
TOTALE PASSIVO		***79.157.528,41***		**97.650.301,25**

10A06543

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 7 maggio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Ateneo;

Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato sul supplemento ordinario n. 242 della *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del 24 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2005, n. 1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006, e n. 811 del 18 settembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 ottobre 2009, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto Statuto;

Visto in particolare l'art. 73 dello Statuto predetto;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 15 febbraio 2010 e 22 febbraio 2010, relative alla modifica dell'art. 41 dello Statuto dell'Ateneo;

Vista la nota prot. n. 3407 del 30 marzo 2010 con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota MIUR prot. n. 1468 in data 15 aprile 2010 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;

Decreta:

Lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, è ulteriormente modificato come segue:

«Art. 41.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, nominati dal rettore previa designazione del senato accademico, tra magistrati della Corte dei conti, due membri designati rispettivamente dal MEF e dal MIUR ed i restanti due scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativo-contabile iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti il quale dura in carica quattro anni, svolge i seguenti compiti:

esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

verifica la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;

effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

3. Ai componenti del Collegio è attribuita un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio stesso.

4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità detta norme sul funzionamento del predetto consesso.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 7 maggio 2010

Il rettore: CUCCURULLO

10A06103

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 4 maggio 2010.

Grande evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena. Attuazione dell'adempimento di cui all'articolo 7, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009. (Decreto n. 2969/17).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanzia la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale dispone il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto l'art. 7, comma 4, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, che autorizza il Commissario delegato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) a valere sulle somme disponibili sulla predetta contabilità speciale;

Atteso che, al fine di realizzare l'iniziativa è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5403 presso la Banca d'Italia;

Atteso che, il Ministero delle finanze in data 30 marzo 2010 ha intestato tale contabilità speciale a «Pres Reg. Sard. 3838-093855 -10» e ha disposto il trasferimento delle risorse presso tale conto nella sezione della Tesoreria provinciale di Cagliari;

Atteso che, con deliberazione della Giunta n.15/7 del 13 aprile 2010 sono stati assegnati al Commissario delegato euro 250.000,00 nella contabilità speciale di tesoreria n. 5403 intestata «Pres Reg. Sard. 3838-093855-10»;

Visto l'art. 4.1 dell'Accordo operativo siglato in data 28 aprile 2010 tra il Commissario delegato e WSTA Italy S.r.l., società organizzatrice del summenzionato grande evento, nel quale è richiamata la disposizione predetta in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Visto l'art. 4.2 del predetto Accordo operativo, con il quale è stato previsto che il 50% del summenzionato importo di Euro 2.300.000,00, assegnato al Comitato organizzatore WSTA, pari ad euro 1.150.000,00 venga versato alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo;

Atteso che il pagamento verrà effettuato a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte della WSTA Italy S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, la somma di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata, è assegnata a WSTA - World Sailing Teams Association Italy S.r.l., via Marco De Marchi n. 7 - 20121 Milano, P. IVA n. 06986070966 sul conto della Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Milano, ag. 37, c/c n. 23207.16 - BBAN: I 01030 01656 000002320716 - IBAN: IT 61 I 01030 01656 000002320716.

Al pagamento della somma stessa si provvede con successivo contestuale ordinativo di pagamento a carico della contabilità speciale predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della regione stessa.

Cagliari, 4 maggio 2010

Il Commissario delegato
Presidente della regione
autonoma della Sardegna
CAPPELLACCI

10A06040

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 maggio 2010, n. **DT42276**.

Adempimenti di cui all'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

All'ABI

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A

Al Dipartimento del Tesoro

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Banca d'Italia

All'ISTAT

e, p.c.:

ANCI

UPI

UNCEM

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Il titolo VII della legge n. 196/2009 di riforma della contabilità pubblica contenente norme in materia di «Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa», all'art. 48 detta, in particolare, norme riguardanti il «Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni».

Il comma 1 del suddetto articolo introduce l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie nei quali l'amministrazione pubblica sia debitore in operazioni di finanziamento, di inserire apposita clausola che prevede l'obbligo, in capo agli istituti stessi, di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Dipartimento del tesoro ed a quello della Ragioneria generale dello Stato (MEF) nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento unitamente ad ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa.

In prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni in questione, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, l'adempimento a carico degli istituti finanziatori si intende assolto mediante l'invio, tramite posta elettronica certificata, delle informazioni di cui al prospetto allegato alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it

res@pec.bancaditalia.it

comunicazioniart48@postacert.istat.it

Nel caso di mancato avviso di consegna (o segnali di errore) da parte di uno degli indirizzi sopra riportati, è richiesta la ripetizione della trasmissione allo stesso fino ad esito positivo.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Informazioni da fornire da parte degli Istituti Finanziari ai sensi dell'art. 48 L. 196/2009.

codice ABI	Amministrazione pubblica debitrice (codice fiscale)	Ente beneficiario (codice fiscale)	Data di concessione	Ammontare concesso	Piano (date) di erogazione	Ammontare erogato	Tasso di interesse*	Oggetto finanziato	Rinegoziazione**	codice operazione ***
							var. / fisso		sì/no	

PIANO DI AMMORTAMENTO					
N° rata	Data	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo

note:

ammortamento indicare se ad erogazione unica o se previste erogazioni a stato avanzamento lavori il file con il piano di ammonrtamento andrebbe "replicato" per ogni erogazione

tasso interesse se fisso indicare il valore
se variabile indicare a quale tasso è indicizzato

**Se sì, riportare il nuovo piano di ammortamento

*** Può essere utilizzato quello che la banca indica nel suo "partitario"

10A06890

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Comunicato relativo al decreto interministeriale 11 marzo 2010 concernente i compensi spettanti ai presidenti degli Automobile clubs provinciali e locali

Con decreto interministeriale 11 marzo 2010 il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto ad adeguare i compensi spettanti ai presidenti degli Automobile Clubs provinciali e locali così come deliberato dall'assemblea dell'Automobile Club d'Italia nella seduta del 21 ottobre 2005.

Tali compensi saranno attribuiti esclusivamente ai presidenti degli AA.CC. che hanno dichiarato la sussistenza in bilancio della relativa copertura e decorreranno dal 21 ottobre 2005, data della delibera adottata dall'assemblea dell'ACI.

10A06386

MINISTERO DELL'INTERNO

24° Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (serie generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (serie generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (serie generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (serie generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (serie generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (serie generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (serie generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (serie generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (serie generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (suppl. ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 (serie generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (serie generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (serie generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (serie generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (serie generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (serie generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (serie generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (serie generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (serie generale) e n. 2 del 4 gennaio 2010 (serie generale) per i modelli specificati in allegato.

N. **CN 318** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **COMETA**

Modello: **220**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: **===** contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 410**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **25** *Diametro esterno:* **mm 18.17** *Diametro filo:* **mm 2.85**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**
Note:

N. **CN 319** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **COMETA**

Modello: **300**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con copricanna mm 465**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **37** *Diametro esterno:* **mm 18.2** *Diametro filo:* **mm 2.52**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**
Note: **Il modello dell'arma può essere denominato anche Fenix 400.**

N. **CN 320** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **COMETA**

Modello: **Fusion**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 300 con copricanna mm 480**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **37** *Diametro esterno:* **mm 18.2** *Diametro filo:* **mm 2.52**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**
Note:

N. **CN 321** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **NORICA**

Modello: **01**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: = = = contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 160**

Lunghezza arma: **mm 321**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **31** *Diametro esterno:* **mm 14.7** *Diametro filo:* **mm 2.10**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **REGGIANI SILVIO, Titolare della ditta THE FOUR COMPANY Srl (T.F.C.Srl), con sede in Sarezzo (Brescia)**

Note:

N. **CN 322** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **F.A.S.**

Modello: **AR 611**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 477**

Lunghezza arma: **mm 1050**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Massa battente**

Nr. di spire totali: **17** *Diametro esterno:* **mm 7.5** *Diametro filo:* **mm 1**

Stato in cui e' stata prodotta: **Italia**

Presentatore: **MENCARELLI MASSIMO, Titolare della ditta Officina F.A.S. S.a.s. di Mencarelli Massimo, con sede in Lainate (Milano)**

Note:

N. **CN 323** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **P 900**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 155 con copricanna mm 160**

Lunghezza arma: **mm 315**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **16.5** *Diametro esterno:* **mm 18.5** *Diametro filo:* **mm 2.75**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 324** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **400 F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: **===** contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con copricanna mm 455**

Lunghezza arma: **mm 1040**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **30** *Diametro esterno:* **mm 19.9** *Diametro filo:* **mm 3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

Note:

N. **CN 325** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **UMAREX**

Modello: **Ruger Air Hawk Elite**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: = = = contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 475 con copricanna mm 480**

Lunghezza arma: **mm 1150**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **27.9** *Diametro esterno:* **mm 20.6** *Diametro filo:* **mm 2.8**

Stato in cui e' stata prodotta: **Cinese, Repubblica popolare**

Stato da cui e' importata: **Germania**

Presentatore: **Diolaiti Flavio, Legale Rappresentante della ditta T & T s.a.s. di Valentini S. & C., con sede in Cardano al Campo (Varese)**

Note:

N. **CN 326** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **UMAREX**

Modello: **Ruger Black Hawk**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 475 con copricanna mm 480**

Lunghezza arma: **mm 1137**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **29** *Diametro esterno:* **mm 20.7** *Diametro filo:* **mm 2.8**

Stato in cui e' stata prodotta: **Cinese, Repubblica popolare**

Stato da cui e' importata: **Germania**

Presentatore: **Diolaiti Flavio, Legale Rappresentante della ditta T & T s.a.s. di Valentini S. & C., con sede in Cardano al Campo (Varese)**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Ruger Air Hawk".

N. **CN 327** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **CFX F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: = = = contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 450 con portamirino mm 510**

Lunghezza arma: **mm 1160**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm 19.9** *Diametro filo:* **mm 3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Legale Rappresentante della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Monza e della Brianza)**

Note:

N. **CN 328** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Maxima F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: = = = contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 450 con portamirino mm 510**

Lunghezza arma: **mm 1170**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm 19.9** *Diametro filo:* **mm 3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Legale Rappresentante della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Monza e della Brianza)**

Note:

N. **CN 329** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Shadow 1000 F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con portamirino mm 454**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno:* **mm 19.9** *Diametro filo:* **mm 3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNO, Legale Rappresentante della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Monza e della Brianza)**

Note: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "Hunter 440 F ATS".**

RETTIFICHE

- Alla pagina 114 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 4.01.2010
  - in relazione alla nota del numero CN 261 dov'è scritto
    - ...la seguente arma "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. Panther F 31 Professional cal. 4,5 (canna mm 395)" ...

    LEGGASI

    ...la seguente arma "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. F 34 Classic Professional cal. 4,5 (canna mm 395)" ...

10A06032

Riconoscimento giuridico della Comunità evangelica di Merano, in Merano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 aprile 2010, la Comunità Evangelica di Merano (Bolzano), conservando la personalità giuridica conseguita per antico possesso di stato, assume la qualifica di ente ecclesiastico luterano civilmente riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

10A06104

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 maggio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2428
Yen	115,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,458
Corona danese	7,4404
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85895
Fiorino ungherese	277,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	3,9990
Nuovo leu romeno	4,1950
Corona svedese	9,5545
Franco svizzero	1,4028
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7280
Kuna croata	7,2550
Rublo russo	37,6030
Lira turca	1,9080
Dollaro australiano	1,4178
Real brasiliano	2,2250

Dollaro canadese	1,2760
Yuan cinese	8,4851
Dollaro di Hong Kong	9,6877
Rupia indonesiana	11347,23
Rupia indiana	56,6650
Won sudcoreano	1424,93
Peso messicano	15,5704
Ringgit malese	3,9931
Dollaro neozelandese	1,7707
Peso filippino	56,224
Dollaro di Singapore	1,7227
Baht tailandese	40,186
Rand sudafricano	9,3731

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06618

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 maggio 2010

Dollaro USA	1,2270
Yen	112,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,727
Corona danese	7,4406
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85805
Fiorino ungherese	279,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,0830
Nuovo leu romeno	4,1965
Corona svedese	9,6075
Franco svizzero	1,4043
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8020
Kuna croata	7,2630
Rublo russo	37,7800
Lira turca	1,9418
Dollaro australiano	1,4476
Real brasiliano	2,2480
Dollaro canadese	1,2837
Yuan cinese	8,3772
Dollaro di Hong Kong	9,5725
Rupia indonesiana	11279,05
Rupia indiana	56,8780
Won sudcoreano	1429,76
Peso messicano	15,7547
Ringgit malese	3,9908
Dollaro neozelandese	1,8111

Peso filippino	56,152
Dollaro di Singapore	1,7137
Baht tailandese	39,700
Rand sudafricano	9,5695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06619

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 maggio 2010

Dollaro USA	1,2334
Yen	111,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,913
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86440
Fiorino ungherese	283,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,1880
Nuovo leu romeno	4,2031
Corona svedese	9,7388
Franco svizzero	1,4179
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0450
Kuna croata	7,2680
Rublo russo	38,5590
Lira turca	1,9625
Dollaro australiano	1,4920
Real brasiliano	2,3067
Dollaro canadese	1,3120
Yuan cinese	8,4215
Dollaro di Hong Kong	9,6233
Rupia indonesiana	11297,49
Rupia indiana	57,7540
Won sudcoreano	1473,34
Peso messicano	16,1134
Ringgit malese	4,0400
Dollaro neozelandese	1,8412
Peso filippino	56,720
Dollaro di Singapore	1,7389
Baht tailandese	39,931
Rand sudafricano	9,8041

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06620

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fortekor»

Provvedimento n. 69 del 21 aprile 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FORTEKOR, limitatamente alle seguenti confezioni:

astuccio di 14 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962064;

astuccio di 28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962076;

astuccio di 84 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962088;

astuccio da 56 compresse (4 blister da 14 *cpr)* da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962153;

Fortekor Flavour astuccio da 14 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 101962090;

Fortekor Flavour astuccio da 28 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 101962102;

Fortekor Flavour astuccio da 56 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 101962114;

Fortekor Flavour astuccio da 14 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 101962126;

Fortekor Flavour astuccio da 28 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 101962138;

Fortekor Flavour astuccio da 56 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 101962140.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto e limitatamente alle confezioni in esso indicate, concernente l'eliminazione della specifica relativa alla formulazione in pellet del principio attivo.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: benazepril cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06045

Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam»

Premesse.

L'obiettivo delle seguenti raccomandazioni è di fornire indicazioni per assicurare ai pazienti appropriate e adeguate prestazioni connesse all'uso della tecnologia TC volumetrica «Cone beam», in attuazione delle previsioni del comma 1 dell'art. 6, del decreto legislativo n. 187/2000, al fine di evitare la possibilità di esecuzione di esami inappropriati o non ottimizzati.

Descrizione della tecnologia.

La TC volumetrica «cone beam» è una particolare apparecchiatura Tomografica Computerizzata caratterizzata dall'acquisizione di tutto il volume da indagare in un'unica rotazione del complesso sorgente radiogena-rivelatore, grazie a un rivelatore ad ampio sviluppo bidimensionale, che in passato era costituito da un IB (intensificatore di brillanza) sostituito in seguito, in quasi tutte le apparecchiature, da un rivelatore allo stato solido.

Il rivelatore può avere una superficie rotonda o rettangolare di varie dimensioni; sono ora in uso apparecchi con campi di acquisizione che variano da un diametro massimo di circa 30 cm fino a pochi cm quadrati di superficie.

Questo tipo di apparecchiatura è stata all'origine sviluppata in ambito radio-terapico, ma ha avuto una concreta applicazione clinica e una recente rapida diffusione nel campo della diagnostica odonto-maxillo-facciale. Altre applicazioni sono state sviluppate su sistemi radiologici con «arco a C» in ambito ortopedico o angiografico-interventistico.

Attualmente le TC volumetriche «cone beam» hanno la loro principale applicazione e diffusione come apparecchiature dedicate allo studio delle strutture odonto-maxillo-facciali.

Qualità radiologica e rischi di esposizione.

La tecnica TC volumetrica «cone beam», grazie alla maggior capacità di risoluzione dei rivelatori utilizzati e all'elevato contrasto intrinseco delle strutture ossee, consente di ottenere immagini di buona qualità di tali strutture con dosi al paziente inferiori a quelle somministrate abitualmente, con i parametri convenzionali, da apparecchiature TC tradizionali (a parità di volume irradiato da 5 a 20 volte inferiore). Correttamente, pertanto, la tecnica TC volumetrica «cone beam» non risulta basata sull'utilizzo di apparecchiature a bassa dose, ma sfrutta piuttosto metodologie a bassa dose ovviamente limitate, in relazione al basso contrasto naturale, nell'effettuazione di misure della densità in modo accurato e nella loro possibilità di utilizzazione nello studio delle parti molli.

La dose efficace assorbita dai pazienti sottoposti ad esame odontoiatrico mediante TC volumetrica «cone beam» (esame CBCT) risulta essere significativamente superiore a quella assorbita nel caso di esami con ortopantomografo o esami cefalometrici. Si veda a tale proposito la tabella seguente (Tab. 1) in cui sono presentati i valori di dose efficace tipici per le procedure radiografiche dentali riportati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA).

Tab. 1

Tipo di esame dentale	Dose efficace (µSv)
Esame radiografico dentale intraorale	1 - 8
Esame panoramico dentale	4 - 30
Esame cefalo metrico	2 - 3
Esame CBCT (per piccoli volumi dento-alveolari)	34 - 652
Esame CBCT (per grandi volumi cranio-facciali)	30 - 1079

Da quanto sopra esposto, risulta evidente come, al fine dell'utilizzo della tecnica «cone beam» per le diverse situazione cliniche, sia richiesta un'attenta analisi dei suoi vantaggi e limitazioni, non potendo in nessuno caso essere minimizzati i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotti da tali sistemi, prendendo erroneamente a presupposto che la dose da essi impartita possa essere considerata trascurabile. Nei principi che stanno alla base della radioprotezione, infatti, nessuna dose è di per sé trascurabile, in quanto per ogni esposizione sussiste sempre il rischio di possibili lesioni per effetti di tipo stocastico, che sebbene in termini di probabilità di insorgenza presentano una relazione diretta con la dose, rispetto alla gravità degli effetti risultano indipendenti dalla stessa, potendosi manifestare dopo tempi molto lunghi, come avviene per gli effetti ereditari o per lo sviluppo di neoplasie.

L'accettabilità dei rischi può essere considerata tale unicamente in relazione al rapporto rischio/beneficio valutato, per cui, tenuto conto anche dell'ampia variabilità della dose efficace impartita dalle diverse tecniche utilizzate, diventa fondamentale una scelta ottimizzata della tecnica impiegata.

La TC volumetrica «cone beam» deve essere effettuata nel pieno rispetto dei requisiti di giustificazione e deve essere gestita solamente da personale qualificato, opportunamente formato e con adeguata esperienza, come richiesto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 187/2000, anche ai fini della ottimizzazione dell'esame.

Indicazioni operative procedurali.

L'utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» è di norma prerogativa dell'attività specialistica radiologica.

Le specifiche competenze del medico specialista radiologo, coadiuvato dal tecnico sanitario di radiologia medica, garantiscono infatti:

la corretta esecuzione dell'indagine (precisione nel posizionamento, scelta dei migliori parametri di esposizione e di volume indagato) con garanzia di applicazione delle norme di radioprotezione e di rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione;

l'utilizzazione di conoscenze diagnostiche radiologiche specifiche nella elaborazione e nella strutturazione di un report professionale;

una diagnosi strutturata e completa.

Nel caso di utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» in attività radiodiagnostiche complementari per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica del medico o dell'odontoiatra, non possono essere effettuati esami per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici, in quanto l'utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare risulta essere ammesso limitatamente alle sole condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 187/2000.

In via generale, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di esecuzione in via complementare tutti gli accertamenti diagnostici svincolati da esigenze funzionali di ausilio per specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica; l'uso di tecnologie di supporti utilizzanti radiazioni ionizzanti risulta essere ammesso esclusivamente a condizione che siano soddisfatte tutte le previsioni fissate alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 187/2000.

Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare «contestuali», «integrate» ed «indilazionabili» rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica.

Si deve intendere a tal fine, secondo l'uso comune, per «contestuale» tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente rapportabile. La «contestualità» rispetto all'espletamento della procedura specialistica interessa pertanto sia l'ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale, sia l'ambito funzionale direttamente riconducibile al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione.

Per risultare «integrato» l'uso della pratica complementare deve essere connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale.

Sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica, dovendo come prescritto dalla normativa risultare sotto tale profilo «indilazionabile» rispetto all'espletamento della procedura stessa, per risultare utile.

L'utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» deve prevedere:

piena giustificazione dell'esame.

Tutti gli esami effettuati in attività di radiodiagnostica di ausilio al medico specialista o all'odontoiatra devono risultare giustificati singolarmente, e pertanto devono risultare correttamente valutati i potenziali benefici al paziente rispetto ai possibili rischi; a seguito di tale valutazione i vantaggi devono risultare superiori ai rischi, tenendo anche conto del possibile uso alternativo di tecniche che comportino una minore o nulla esposizione a radiazioni ionizzanti.

obbligo di preventiva acquisizione del consenso informato scritto.

In tale documento devono essere in modo facilmente comprensibile e chiaro portati a conoscenza del paziente i rischi connessi all'esposizione a fronte dei benefici attesi; il documento deve altresì contenere una relazione clinica a motivazione dell'effettuazione dell'esame e le altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica e l'indicazione della dose che verrà somministrata. Una copia del consenso informato, sottoscritta dal paziente, dovrà essere consegnata, controfirmata dal medico specialista o dall'odontoiatra, allo stesso paziente, quale utile promemoria in relazione ad altri possibili accertamenti radiologici; l'originale dovrà essere conservato agli atti dal medico specialista o dall'odontoiatra.

deve essere assicurata adeguata archiviazione e conservazione cartacea e/o informatica del consenso informato per un periodo di almeno 5 anni;

devono essere assicurate l'archiviazione e la conservazione per un adeguato periodo, non inferiore a 5 anni di tutte le immagini realizzate con l'apparecchiatura (anche se di prova o per i controlli di funzionalità, di qualità ecc.);

devono essere assicurate la registrazione e archiviazione su apposito registro, anche su supporto informatico, di tutti gli esami eseguiti, al fine di consentire le valutazioni delle esposizioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 187/2000, nonché i relativi controlli da parte degli organi di vigilanza. Il numero totale delle esposizioni registrate dovrà corrispondere alla somma delle esposizioni risultante dal contatore dell'apparecchiatura;

deve essere effettuata la consegna al paziente dell'iconografia completa dell'esame (anche in formato digitale) necessaria per eventuale comparazione con esami precedenti o successivi, oltre che per valutazioni da parte di altri specialisti, nonché per motivi medico-legali;

l'effettuazione dell'esame per l'attività radiodiagnostica complementare dovrà essere assicurata direttamente da parte del medico specialista o dall'odontoiatra, opportunamente formato ed esperto, o anche, per gli aspetti pratici di esecuzione dell'indagine, avvalendosi del tecnico sanitario di radiologia medica;

deve essere assicurata la verifica periodica della dose somministrata e della qualità delle immagini, avvalendosi della collaborazione di un esperto di fisica medica nell'ambito del programma di garanzia della qualità;

deve essere effettuata una specifica formazione nell'utilizzazione della tecnologia nell'ambito dell'aggiornamento quinquennale di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 187/2000.

L'impiego sempre più frequente di apparecchiature radiologiche, anche da parte di medici non specialisti in radiologia, in attuazione delle previsioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 187/2000, richiede da parte degli organi territorialmente competenti del Servizio Sanitario Nazionale un'attenta e regolare vigilanza sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, con verifica puntuale in particolare sulla adozione di adeguati programmi di garanzia della qualità, sulla corretta informazione al paziente, sulla verifica periodica della dose somministrata, sulla avvenuta registrazione e conservazione dei dati, quale efficace deterrente preventivo per assicurare un uso sempre giustificato ed ottimizzato e per scoraggiare, attraverso le previste sanzioni, esecuzioni non giustificate e inappropriate di esami radiologici sanitari, che sono in grado di provocare indebiti rischi alle persone e alla collettività, oltre che rappresentare uno spreco inaccettabile di risorse.

10A06042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria

Istanze presentate su CIGSonline

****

Denominazione Azienda : **AQUILA BRANDS SPA**

con sede in : **PASTORANO** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PASTORANO** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di cancelleria**

Decreto del 13/01/2010 n. 49329

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/10/2009** al **25/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ARGOS**

con sede in : **CAMBIAGO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMBIAGO** Prov : **MI**

Settore: **Trattamento e rivestimento dei metalli**

Decreto del 11/01/2010 n. 49277

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/10/2009** al **11/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **C.D.I.M. SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**

Settore: **Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco tabacco**

Decreto del 11/01/2010 n. 49279

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/10/2009** al **01/10/2010**

Concessione del trattamento C.I.G.S. dal **02/10/2009** al 3**1/12/2009**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DATAFASHION**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARRARA** Prov : **MS**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 11/01/2010 n. 49278

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2009** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **EURODUTO SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **SONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **SONA** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 11/01/2010 n. 49280

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **25/09/2009** al **24/09/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **O.ME.P.S.**

con sede in : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Decreto del 13/01/2010 n. 49330

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/10/2009** al **18/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **YAMAZAKI MAZAK ITALIA SRL**

con sede in : **CERRO MAGGIORE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CERRO MAGGIORE** Prov : **MI**

Settore: **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Decreto del 13/01/2010 n. 49328

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2009** al **30/09/2010**

****

10A06401

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria

ASEM S.p.a.
con sede in : ARTEGNA - UD
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ARTEGNA - UD
GIUSSANO - MI
Decreto del 11/01/2010 n. 49272
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione di macchine per l'elaborazione automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità peri

---

B NAVI SHIP MANAGEMENT S.r.l.
con sede in : CARRARA - MS
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CARRARA - MS
Decreto del 13/01/2010 n. 49288
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/09/2009 al 20/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/09/2009 al 20/09/2010

Settore : Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua- attività connesse al trasporto per via d'acqua di passeggeri, animali o merci: gestione di porti e banchine, gestione di chiuse, ecc., attività di navigazione, pilotaggio e ancoraggio, operazioni di re

---

BEHR THERMOT-TRONIK ITALIA S.p.a.
con sede in : TORINO - TO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
GRUGLIASCO - TO
Decreto del 13/01/2010 n. 49323

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010

Il presente decreto annulla il D.D. 48123 del 23/11/2009 limitatamente al periodo dal 19/10/2009 al 28/06/2010

Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori,

---

CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.p.a.
con sede in : NONE - TO
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
NONE - TO
VOLVERA - TO

Decreto del 13/01/2010 n. 49318

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/05/2009 al 04/05/2010

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI

CO.G.E.S. DI COCO GIUSEPPE Ditta individuale
con sede in : CATANIA - CT
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
CATANIA - CT

Decreto del 13/01/2010 n. 49319

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47691 del 21/10/2009

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante

---

CONFEZIONI DI MATELICA S.p.a.
con sede in : SETTIMO TORINESE - TO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SETTIMO TORINESE - TO

Decreto del 13/01/2010 n. 49306

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

---

CONSORZIO AGRARIO DI LATINA Societa cooperativa a
con sede in : LATINA - LT
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
LATINA - LT

Decreto del 13/01/2010 n. 49294

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 20/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 20/09/2010

Settore : Servizi di disinfestazione- attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici, navi, treni, ecc.- attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie-Dalla classe 74.70 sono escluse:- disinfestazione connessa all’agricoltura e alla zootecn

---

COPERSALENTO S.p.a.
con sede in : MAGLIE - LE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
MAGLIE - LE
Decreto del 13/01/2010 n. 49300
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Produzione di olio di oliva grezzo- produzione di olio di pressione- produzione di sanse vergini- produzione di olio di sanse greggio-

---

COTTON CLUB S.r.l.
con sede in : FABRIANO - AN
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
CASTENASO - BO
FABRIANO - AN
Decreto del 13/01/2010 n. 49324

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 31/03/2010

Il presente decreto estende il D.D. 45821 dello 09/05/2009 ad ulteriori 12 unità

Settore : Confezione di biancheria intima, corsetteria- confezione di biancheria personale utilizzando tessuti, pizzi, ecc., per uomo, donna e bambino: camicie, mutande, mutandine, pigiami, camicie da notte, vestaglie, camicette da donna, ecc.- confezione di bianch

---

CREATE S.p.a.
con sede in : FINALE EMILIA - MO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
FINALE EMILIA - MO
Autorizzazione del 13/01/2010 n. 49326

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 30/08/2010

Settore : Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici- fabbricazione di pitture e vernici, smalti e lacche- fabbricazione di pigmenti, opacizzanti e colori preparati: preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

---

DAN CABLES S.p.a.
con sede in : CATANZARO - CZ
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SETTINGIANO - CZ
Decreto del 13/01/2010 n. 49292
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di fili e cavi isolati- fabbricazione di fili, cavi e nastri isolati ed altri conduttori isolati, dotati o meno di connettori- fabbricazione di cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata di dati: telecomunicazioni, video, controllo

---

DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.
con sede in : CALDERARA DI RENO - BO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SESTO CALENDE - VA
Decreto del 11/01/2010 n. 49265
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010

Settore : Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave- taglio, modellatura e finitura di pietre in uso nell'edilizia, lavori stradali, costruzione di tetti, ecc.-

---

DE SISTI LIGHTING S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ALBANO LAZIALE - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49295
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/09/2009 al 20/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/09/2009 al 20/09/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche- fabbricazione di attrezzature fotografiche e cinematografiche: macchine fotografiche, proiettori, ingranditori e riduttori di immagini, lampade a elettroluminescenza ed altre apparecchiatur

---

DESIDERATO S.r.l.
con sede in : BARI - BA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BARI - BA
Decreto del 13/01/2010 n. 49312
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- fabbricazione di prodotti finiti in materie plastic

---

DUSOLCO S.r.l.
con sede in : SOLOFRA - AV
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
SOLOFRA - AV
Decreto del 11/01/2010 n. 49273
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/12/2009 al 14/12/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/12/2009 al 14/06/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Preparazione e concia del cuoio- produzione di cuoio conciato- fabbricazione di pelli scamosciate, di pergamene, di cuoio verniciato o metallizzato- fabbricazione di cuoio artificiale o ricostituito-Dalla classe 19.10 sono escluse:- produzione di pelli gr

---

EDIZIONI BARZANTI S.r.l.
con sede in : CESENA - FC
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CESENA - FC
Decreto del 13/01/2010 n. 49307
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 02/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 02/08/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone- fabbricazione di etichette in carta e cartone- fabbricazione di carta e cartoni per filtri- fabbricazione di tamburi, rocche, rocchetti, tubi, anime, anelli, mandrini in carta e cartone- fabbricazione

----
ELETTROMECCANICA ALTISSIMO S.r.l.
con sede in : ALTISSIMO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ALTISSIMO - VI
Decreto del 13/01/2010 n. 49287
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a corrente alternata- fabbricazione di generatori a corrente alternata- fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene

----
ELICA S.p.a.
con sede in : FABRIANO - AN
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CERRETO D'ESI - AN
FABRIANO - AN
MERGO - AN
SERRA SAN QUIRICO - AN
Annullamento del 13/01/2010 n. 49325

E’ annullato il pagamento diretto del trattamento di C.I.G.S., già disposto con il D.D. n. 48200 del 24/11/2009

Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

----
EMMEDUE S.r.l.
con sede in : PORTO SANT'ELPIDIO - AP
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PORTO SANT'ELPIDIO - AP
Decreto del 13/01/2010 n. 49301
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010

Settore : Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio- fabbricazione di materiali utilizzati nel finissaggio dei tessili e del cuoio-

----

FELLI COLOR S.p.a.
con sede in : MARTINENGO - BG
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
MARTINENGO - BG
Decreto del 11/01/2010 n. 49274

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Finissaggio dei tessili- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restring

---

G.CANALE & C S.p.a.
con sede in : TORINO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BORGARO TORINESE - TO
Decreto del 13/01/2010 n. 49304
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti, manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, a

---

G.R.H. S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
ROMA - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49316
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/02/2009 al 13/02/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/02/2009 al 13/08/2009

Settore : Edizione di riviste e periodici-

G.R.H. S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
ROMA - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49317
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/03/2009 al 29/03/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/03/2009 al 29/09/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Edizione di riviste e periodici-

GAMMA S.p.a.
con sede in : BOBBIO - PC
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BOBBIO - PC

Decreto del 13/01/2010 n. 49302
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010

Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d'acqu

----

GATTI S.r.l.
con sede in : BONATE SOPRA - BG
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BONATE SOPRA - BG

Decreto del 11/01/2010 n. 49266
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 04/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 04/09/2010

Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- trattamento termico dei metalli- sbavatura, sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e incisione su metalli- rivestimento non metallico dei metalli: pl

----

GRIFO CORNICI DI BELLONI MARIO Societa in accomandita semplice
con sede in : MAGIONE - PG
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
MAGIONE - PG

Decreto del 13/01/2010 n. 49315
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -

Settore : Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)- fabbricazione di vari prodotti in legno: montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, forme in legno di scarpe e stivali, attaccapanni, utensili in legno domestici e da cucina;

H.F. 2000 S.r.l.
con sede in : BARLETTA - BA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BARLETTA - BA

Decreto del 13/01/2010 n. 49298
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/09/2009 al 16/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/09/2009 al 16/09/2010

Settore : Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma- fabbricazione di parti di calzature: tomaie e loro parti, suole esterne ed interne, tacchi, ecc.-

----

ICEM S.r.l.
con sede in : FERNO - VA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
FERNO - VA
Decreto del 11/01/2010 n. 49271
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia- fabbricazione di apparecchi e strumenti di impiego nella navigazione, in meteorologia, geofisica e scienze affini: strumenti di rilevamento topografico, teodoliti, strumenti

----
IN.C.A.B. S.r.l.
con sede in : TUGLIE - LE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
TUGLIE - LE
Decreto del 13/01/2010 n. 49299
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

----
INDUSTRIA COSTRUZIONE STAMPI S.r.l.
con sede in : BRANDIZZO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BRANDIZZO - TO
Decreto del 13/01/2010 n. 49291
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 09/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 09/10/2010

Settore : Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine-

----
ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.p.a.
con sede in : POMEZIA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
POMEZIA - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49293
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010

Settore : Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e delingegneria- studi sistematici e creativi intrapresi nei tre tipi di ricerca e sviluppo sopra citati, nel campo delle scienze naturali (matematica, fisica, astronomia, chimica, scienze b

----

ITALCABLES S.p.a.
con sede in : SAREZZO - BS
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CAIVANO - NA
Decreto del 13/01/2010 n. 49296
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010

Settore : Trafilatura- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo-

---

L.M.C. S.r.l.
con sede in : CIVITA CASTELLANA - VT
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CIVITA CASTELLANA - VT
Decreto del 13/01/2010 n. 49311
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.- fabbricazione di mobili non metallici speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili non metallici per uffici- fabbricazione di mobili non metallici per chiese,

---

MANIFATTURE D'ITALIA S.r.l.
con sede in : PERUGIA - PG
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PERUGIA - PG
Autorizzazione del 13/01/2010 n. 49327

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di tessuti a maglia- fabbricazione e lavorazione, nella stessa unità, di tessuti a maglia: velluti e tessuti a spugna, reti e tessuti del tipo per finestre lavorati con macchine Raschel o simili, altri tessuti a maglia-

---

MARCEGAGLIA TARANTO S.p.a.
con sede in : LAINATE - MI
Causale di intervento : conversione aziendale
Unita' aziendali di :
TARANTO - TA
Decreto del 13/01/2010 n. 49308
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/03/2010

Settore : Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua cal fabbricazione di generatori di vapore d’acqua o d’altro tipo- fabbricazione di parti ausiliarie per generatori di vapore: condensatori, economizzatori, su

---

MARCHETTO F.LLI S.r.l.
con sede in : GAMBELLARA - VI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
GAMBELLARA - VI
Decreto del 13/01/2010 n. 49286
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi- fabbricazione di filati e tessuti, indumenti, copricapi, calzature, corde e cordoni, carta, feltro, ecc., in minerali non metalliferi- fabbricazione di guarnizioni di frizione e di pezzi non

---

MERCEDES-BENZ ITLIA S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
CAPENA - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49320

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/12/2009

Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all'ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

---

METALLART S.r.l.
con sede in : AURONZO DI CADORE - BL
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
AURONZO DI CADORE - BL
Decreto del 11/01/2010 n. 49269
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010

Settore : Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni- fabbricazione di montature per occhiali e montature complete di lenti, siano queste lavorate otticamente o meno: occhiali da sole, protettivi, correttivi

---

MODA DI FAUSTO S.p.a.
con sede in : VIGONOVO - VE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VIGONOVO - VE
Decreto del 11/01/2010 n. 49268
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall'uso cui sono destinate e dal procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

---

NEW RELAX Societa a responsabilita limitata
con sede in : PESARO - PU
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PESARO - PU
Decreto del 13/01/2010 n. 49314
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/05/2009 al 10/05/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/05/2009 al 10/05/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47116 del 18/09/2009

Settore : Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di

----

OMB EUROPE S.r.l.
con sede in : ASIGLIANO VENETO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ASIGLIANO VENETO - VI
Decreto del 11/01/2010 n. 49264
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale-Dalla classe 28.22 sono escluse:- fabbricazione di apparecchi per il riscaldamento autonomo cfr. 29.71 e 29.72-

----

PAREO S.r.l.
con sede in : FOSSO' - VE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
FOSSO' - VE
Decreto del 11/01/2010 n. 49270
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall'uso cui sono destinate e dal procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

----

R.M.W S.p.a.
con sede in : BUCINE - AR
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BUCINE - AR
Decreto del 13/01/2010 n. 49289
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

----

RHIBO (GIA' MAXICAR) S.p.a.
con sede in : CARIGNANO - TO
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
CEVA - CN
GARESSIO - CN
Decreto del 13/01/2010 n. 49321

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 30/09/2010

Settore : ACCESSORI E PARTI DI AUTOVEICOLI E PER LORO MOTORI: FABBRICAZIONE

RICOH ITALIA S.r.l.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ROMA - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49313
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010

Settore : Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio- commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, ad esempio macchine per scrivere, da calcolo- commercio all’ingrosso di mobili per ufficio, ecc.-

----

ROSA' PLAST S.r.l.
con sede in : ROSA' - VI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
ROSA' - VI
Decreto del 11/01/2010 n. 49276

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

----

SIRP S.r.l.
con sede in : BERNEZZO - CN
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BERNEZZO - CN
Decreto del 13/01/2010 n. 49303
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010

Settore : Produzione di pezzi di metallo fucinati- fucinatura, forgiatura dei metalli-

----

SSC SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE S.r.l.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ROMA - RM
Decreto del 13/01/2010 n. 49309
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010

Settore : Ipermercati- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzin

---

STARGLASS S.r.l.
con sede in : GENZANO DI LUCANIA - PZ
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
GENZANO DI LUCANIA - PZ
Decreto del 13/01/2010 n. 49297
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Commercio alingrosso di vetro piano-

STS ELETTRONICA S.p.a.
con sede in : CORNAREDO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CORNAREDO - MI
Decreto del 11/01/2010 n. 49267
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqu

---

TECNOLUX ITALIA S.r.l.
con sede in : DESIO - MI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
DESIO - MI
Decreto del 11/01/2010 n. 49275

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/09/2009 al 17/09/2010

Settore : Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche- fabbricazione di lampade elettriche ad incandescenza o a scarica: lampade a raggi ultravioletti o a raggi infrarossi, lampade ad arco, lampade o cubetti per flash, ecc.- fabbricaz

---

VALPADANA S.p.a.
con sede in : SAN MARTINO IN RIO - RE
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
SAN MARTINO IN RIO - RE
Decreto del 13/01/2010 n. 49305
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/03/2010

Settore : Riparazione di altre macchine per agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia-Dalla classe 29.32 sono escluse:- fabbricazione di utensili agricoli per l'impiego a mano cfr. 28.62- fabbricazione di autocarrelli cfr. 29.22- fabbricazione di scrematrici cfr.

VEICOLI INDUSTRIALI PADANA - VIP Societa per azioni
con sede in : PIACENZA - PC
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ALTOPASCIO - LU
CARRARA - MS
GUARDAMIGLIO - LO
Decreto del 13/01/2010 n. 49290
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : AUTOVEICOLI: RIPARAZIONI MECCANICHE

VILLA LITERNO 2008 Societa cooperativa a
con sede in : AILANO - CE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VILLA LITERNO - CE
Decreto del 13/01/2010 n. 49310
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

---

YKK MEDITERRANEO S.p.a.
con sede in : ASCOLI PICENO - AP
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
ASCOLI PICENO - AP
Decreto del 13/01/2010 n. 49322

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/10/2009 al 08/10/2010

Settore : Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini- fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini, bottoni, bottoni a pressione e simili, bottoni per polsini, chiusure-lampo- fabbricazion

---

10A06402

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese Pinot grigio»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "OLTREPÒ PAVESE PINOT GRIGIO"

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
1) Pinot grigio;
2) Pinot grigio frizzante;
- Pinot grigio: minimo 85%;
- Pinot nero e altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Oltrepò Pavese Pinot grigio" di cui all'art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona è così delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-

Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate senza comunque escludere i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Resa massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol.)
1) Pinot grigio	15,00	10,50
2) Pinot grigio frizzante	15,00	10,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1) Pinot grigio	70%
2) Pinot grigio frizzante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 10%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare é ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepò Pavese Pinot grigio". Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Oltrepò Pavese Pinot grigio".

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata di "Oltrepò Pavese Pinot grigio" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Oltrepò Pavese Pinot grigio":
- colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: fresco, sapido, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

2) "Oltrepò Pavese Pinot grigio" frizzante:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: fresco, sapido, gradevole e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 10,5 % effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione “Oltrepò Pavese Pinot grigio” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.3) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata “Oltrepò Pavese Pinot grigio” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L’utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Oltrepò Pavese Pinot grigio” di cui all’art.1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacità previsti dalla legge.

Allegato 1
OLTREPÒ
PAVESE
STORICO
MARCHIO
Presentazione marchio e sue applicazioni
A colori su nero
B/N su nero (1)
B/N su nero (2)
Allegato 2
mm. 16,5
Riduzione
Allegato 3
Font
ARIAL BLACK
AVANT GARDE
BORDEAUX
ROSSO
ROSA
NERO
Tabella colori in versione CMYK
Allegato 4
Declinazioni particolari.
Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)

10A06544

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

———

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» è riservata ai vini, anche nella tipologia «frizzante», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera: dal 25% al 65%;

Croatina: dal 25% al 65%;

Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 45%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per i territori a sud della via Emilia dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

ART. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

Su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per gli appezzamenti di croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.

4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

4.4. Irrigazione.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere:

Tipologia	Produzione massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol)
1. Buttafioco	10,50	11,50
2. Buttafuoco frizzante	10,50	11,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» per tutta la partita.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

5.2. Resa massima uva/vino.

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1. Buttafuoco	70%
2. Buttafioco frizzante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.3. Modalità di vinificazione e di elaborazione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco».

Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco».

5.4. Immissione al consumo.

I vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco», deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco»:

colore: rosso vivo, più o meno intenso;

odore: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» frizzante:

colore: rosso vivo, più o meno intenso;

odore: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di corpo;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol, di cui almeno 11,50% effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.

Alla denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.2. Etichettatura.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco», è obbligatoria l'indicazione dell'annata.

7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.

La denominazione «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata».

Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.4. Marchio collettivo.

La denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco», di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Allegato 1

Presentazione marchio e sue applicazioni

A colori su nero

B/N su nero (1)

B/N su nero (2)

Allegato 2

Riduzione

Allegato 3

Tabella colori in versione CMYK

Allegato 4

Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)

Declinazioni particolari.

10A06545

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» è riservata ai vini, anche nella tipologia «frizzante», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

Croatina: dall'85% al 100%;

Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepò Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona è così delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.

4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

4.4. Irrigazione.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (%Vol.)
1. Bonarda	12,50	10,50
2. Bonarda frizzante	12,50	10,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» per tutta la partita.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.

5.2. Resa massima uva/vino.

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1. Bonarda	70%
2. Bonarda frizzante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.3. Modalità di vinificazione e di elaborazione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Bonarda dell'Oltrepò Pavese».

Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a «Bonarda dell'Oltrepò Pavese».

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

1) «Bonarda dell'Oltrepò Pavese»:

colore: rosso rubino intenso;

odore: profumo intenso e gradevole;

sapore: secco, abboccato, amabile talvolta vivace, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

2) «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» frizzante:

colore: rosso rubino intenso;

odore: profumo intenso e gradevole;

sapore: secco o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 9,00% effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.

Alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», anche nella tipologia frizzante, è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.2. Etichettatura.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» e «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» frizzante può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.

La denominazione «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata».

Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

È altresì consentito l'uso della menzione tradizionale «vivace» per i vini che si presentano effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

7.4. Marchio collettivo.

La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5.

Allegato 1

Presentazione marchio e sue applicazioni

A colori su nero | B/N su nero (1) | B/N su nero (2)

Allegato 2

Riduzione

Allegato 3

Tabella colori in versione CMYK

Allegato 4

Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)

Declinazioni particolari.

10A06546

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Roma, 19 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "OLTREPÒ PAVESE"

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Rosso;
2) Rosso riserva;
3) Rosato;
4) Rosato frizzante;
5) Bianco;
6) Barbera;
7) Barbera frizzante;
8) Barbera riserva;
9) Riesling;
10) Riesling frizzante;
11) Riesling spumante;
12) Riesling superiore;
13) Riesling riserva;
14) Cortese;
15) Cortese frizzante;
16) Cortese spumante;
17) Moscato;
18) Moscato frizzante;
19) Moscato spumante;
20) Moscato passito;
21) Moscato liquoroso;
22) Malvasia;
23) Malvasia frizzante;
24) Malvasia spumante;
25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumante;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumante;
31) Chardonnay;
32) Chardonnay frizzante;
33) Chardonnay spumante;
34) Sauvignon;
35) Sauvignon spumante;
36) Cabernet Sauvignon.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1) Rosso;
2) Rosso riserva;
3) Rosato;
4) Rosato frizzante:
- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero: fino a un massimo del 45%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

5) Bianco:
- Riesling e/o Riesling italico: minimo 60%;
- Pinot nero o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: massimo 40%.

6) Barbera;
7) Barbera frizzante;
8) Barbera riserva:
- Barbera: dall'85% al 100%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

9) Riesling;
10) Riesling frizzante;
11) Riesling spumante;
12) Riesling superiore;
13) Riesling riserva:
- Riesling e/o Riesling italico: minimo 85%;
- Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

14) Cortese;
15) Cortese frizzante;
16) Cortese spumante:
- Cortese: minimo 85%;
- Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

17) Moscato;
18) Moscato frizzante;
19) Moscato spumate;
20) Moscato passito;
21) Moscato liquoroso:
- Moscato bianco: minimo 85%;
- Malvasia di Candia aromatica: massimo 15%.

22) Malvasia;
23) Malvasia frizzante;
24) Malvasia spumante:
- Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella provincia di Pavia: fino a un massimo del 15%.

25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumate;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumate:
- Pinot nero: minimo 85%;
- Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

31) Chardonnay;
32) Chardonnay frizzante;
33) Chardonnay spumante:
- Chardonnay: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

34) Sauvignon;
35) Sauvignon spumante:
- Sauvignon: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

36) Cabernet sauvignon:
- Cabernet sauvignon: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Oltrepò Pavese" di cui all'art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona è così delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue

sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

4.1) Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.2) Densità di impianto

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per la cultivar Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.

4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento

I sesti d'impianto e le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

4.4) Irrigazione

É consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Resa massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% vol)
1) Rosso	11,00	11,00
2) Rosso riserva	11,00	12,00
3) Rosato	11,00	10,00
4) Rosato frizzante	11,00	10,00
5) Bianco	12,00	10,50
6) Barbera	12,00	11,00
7) Barbera frizzante	12,00	11,00
8) Barbera riserva	12,00	12,00
9) Riesling	12,50	10,50
10) Riesling frizzante	12,50	10,50
11) Riesling spumante	12,50	9,50
12) Riesling superiore	11,00	12,00
13) Riesling riserva	12,50	12,00
14) Cortese	11,00	10,00
15) Cortese frizzante	11,00	10,00
16) Cortese spumante	11,00	9,00
17) Moscato	12,50	10,00

18) Moscato frizzante	12,50	10,00
19) Moscato spumante	12,00	9,50
20) Moscato passito	12,50	10,50
21) Moscato liquoroso	12,50	12,50
22) Malvasia	11,50	9,50
23) Malvasia frizzante	11,50	9,50
24) Malvasia spumante	11,50	9,00
25) Pinot nero vinificato in bianco	12,00	10,50
26) Pinot nero vinificato in bianco frizzante	12,00	10,50
27) Pinot nero vinificato in bianco spumante	12,00	9,50
28) Pinot nero vinificato in rosato	12,00	10,50
29) Pinot nero vinificato in rosato frizzante	12,00	10,50
30) Pinot nero vinificato in rosato spumante	12,00	9,50
31) Chardonnay	10,00	10,00
32) Chardonnay frizzante	10,00	10,00
33) Chardonnay spumante	10,00	9,00
34) Sauvignon	10,00	10,00
35) Sauvignon spumante	10,00	9,00
36) Cabernet Sauvignon	10,50	10,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
È consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell' "Oltrepò Pavese" delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso.
Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.
5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1) Rosso	70%
2) Rosso riserva	70%

3) Rosato	70%
4) Rosato frizzante	70%
5) Bianco	70%
6) Barbera	70%
7) Barbera frizzante	70%
8) Barbera riserva	70%
9) Riesling	70%
10) Riesling frizzante	70%
11) Riesling spumante	70%
12) Riesling superiore	70%
13) Riesling riserva	70%
14) Cortese	70%
15) Cortese frizzante	70%
16) Cortese spumante	70%
17) Moscato	70%
18) Moscato frizzante	70%
19) Moscato spumante	70%
20) Moscato passito	45%
21) Moscato liquoroso	70%
22) Malvasia	70%
23) Malvasia frizzante	70%
24) Malvasia spumante	70%
25) Pinot nero vinificato in bianco	70%
26) Pinot nero vinificato in bianco frizzante	70%
27) Pinot nero vinificato in bianco spumante	70%
28) Pinot nero vinificato in rosato	70%
29) Pinot nero vinificato in rosato frizzante	70%
30) Pinot nero vinificato in rosato spumante	70%
31) Chardonnay	70%
32) Chardonnay frizzante	70%
33) Chardonnay spumante	70%
34) Sauvignon	70%
35) Sauvignon spumante	70%
36) Cabernet Sauvignon	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante: Cortese, Riesling, Moscato, Malvasia, Chardonnay e Pinot nero dovranno essere indicate all'atto della denuncia annuale delle medesime.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare é ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepò Pavese". Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Oltrepò Pavese".
Nella preparazione dei vini spumanti "Oltrepò Pavese", Riesling, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia, Sauvignon, Pinot nero (vinificato in bianco) e Pinot nero (vinificato in rosato) deve

essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave (metodo charmat detto localmente metodo Martinotti).
5.4) Invecchiamento
La denominazione "Oltrepò Pavese" Rosso riserva, Barbera riserva e Riesling riserva é riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.5) Immissione al consumo
Il vino "Oltrepò Pavese" Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia
5.6) Vini passiti e liquorosi
Il vino "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso é ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol di origine vinica, acquavite di vino, mosto concentrato.
È consentita la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%.

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata di "Oltrepò Pavese" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Oltrepò Pavese" Rosso:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
2) "Oltrepò Pavese" Rosso riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
- odore: profumo intenso, etereo;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3) "Oltrepò Pavese" Rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
4) "Oltrepò Pavese" Rosato frizzante:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, caratteristico;
- sapore: vivace, asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

5) "Oltrepò Pavese" Bianco:
- colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
- odore: intenso,caratteristico;
- sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

6) "Oltrepò Pavese" Barbera:
- colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
- odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

7) "Oltrepò Pavese" Barbera frizzante:
- colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
- odore: vinoso, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 10,50% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

8) "Oltrepò Pavese" Barbera riserva:
- colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati;
- odore: vinoso, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

9) "Oltrepò Pavese" Riesling:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

10) "Oltrepò Pavese" Riesling frizzante:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole intenso;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

11) "Oltrepò Pavese" Riesling spumante:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole e intenso;

- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

12) "Oltrepo Pavese" Riesling riserva:
- colore: giallo oro con riflessi che possono tendere all'ambrato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

13) "Oltrepo Pavese" Riesling superiore:
- colore: giallo oro con riflessi che possono tendere all'ambrato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

14) "Oltrepò Pavese" Cortese:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

15) "Oltrepò Pavese" Cortese frizzante:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

16) "Oltrepò Pavese" Cortese spumante:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

17) "Oltrepò Pavese" Moscato:
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Il vino a Denominazione di Origine Oltrepò Pavese Moscato all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica

proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.

18) "Oltrepò Pavese" Moscato frizzante
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

19) "Oltrepò Pavese" Moscato spumante dolce:
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole;
- spuma: fine persistente e dorata;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11% di cui almeno 6,00% vol effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

20) "Oltrepò Pavese" Moscato passito:
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico, caratteristico, delicato;
- sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 15,00% vol di cui almeno svolto 12% vol;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- acidità volatile massima: 1,5 g/l.

21) "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso:
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico intenso;
- sapore: vellutato, secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

22) "Oltrepò Pavese" Malvasia:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: secco, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

23) "Oltrepò Pavese" Malvasia frizzante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: gradevole, morbido;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 7,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

24) "Oltrepò Pavese" Malvasia spumante:
- colore: giallo paglierino;

- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- spuma: fine e persistente;
- sapore: secco, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 6,0% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

25) "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco):
- colore: giallo paglierino, verdognolo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

26) "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante:
- colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

27) "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco) spumante:
- colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

28) "Oltrepò Pavese" Pinot nero rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

29) "Oltrepò Pavese" Pinot nero rosato frizzante:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole, e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; di cui almeno 10,0% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

30) "Oltrepò Pavese" Pinot nero spumante rosato:
- colore rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
31) "Oltrepò Pavese" Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: caratteristico con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
32) "Oltrepò Pavese" Chardonnay frizzante:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: caratteristico con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol, di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
33) "Oltrepò Pavese" Chardonnay spumante:
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: caratteristico con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
34) "Oltrepò Pavese" Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, fresco e piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
35) "Oltrepò Pavese" Sauvignon spumante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, fresco e piacevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
36) "Oltrepò Pavese" Cabernet Sauvignon:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Oltrepò Pavese" può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi "Bianco", "Rosso", "Rosso riserva", "Moscato passito", "Barbera Riserva" e "Riesling Riserva".
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nella tipologia "Oltrepò Pavese" Pinot nero spumante è consentito per la tipologia rosato l'uso in etichetta del termine rosé.
Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, la menzione specifica tradizionale "Denominazione di Origine Controllata" deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione "Oltrepò Pavese".
Il nome di vitigno e le menzioni tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare, per le relative tipologie, devono essere indicate nella designazione al di sotto della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata".
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacità previsti dalla legge, ad esclusione delle tipologie Bianco, Rosso, Rosso riserva, Barbera Riserva e Riesling riserva, che devono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a litri 5.
Per la tappatura dei vini spumanti é obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.
Inoltre per i vini spumanti a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'utilizzo dei contenitori di capacità di litri 6-9 e superiori.

Allegato 1

Presentazione marchio e sue applicazioni

A colori su nero

B/N su nero (1)

B/N su nero (2)

Allegato 2

mm. 16,5

Riduzione

Allegato 3

Font

Arial Black

Avant Garde

BORDEAUX
C 30
M 100
Y 100
K [illegible]

ROSSO
C 0
M 100
Y 100
K 0

ROSA
C 0
M [illegible]
Y 60
K 0

NERO
C 0
M 0
Y 0
K 100

Tabella colori in versione CMYK

Allegato 4

Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)

Declinazioni particolari.

10A06547

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornamento dell'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con decreto direttoriale 14 maggio 2010 è stato aggiornato l'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica e per la consultazione è possibile visionare il sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

10A06609

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di co-combustione di biomasse da realizzarsi sulle sezioni 1 e 2 della centrale termoelettrica Enel «Andrea Palladio» di Fusina, presentato dalla società Enel S.p.A.

Con la determinazione dirigenziale DVA-2010-0006886 dell'11 marzo 2010 del Direttore generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata disposta la non assoggettabilità a IVA del progetto di co-combustione di biomasse da realizzarsi sulle sezioni 1 e 2 della Centrale termoelettrica Enel «Andrea Palladio» di Fusina, presentato dalla società Enel S.p.A.

Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.minambiente.it

Data determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A06373

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan 1 g comprimidos efervescentes 20 comprimidos» dalla Spagna.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN, 1 g comprimidos efervescentes 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 61510 Codigo National 933416-1 , con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: EFFERALGAN «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 036618092 (in base 10) 12XHVD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico; carbonato di sodio; bicarbonato di sodio; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo- Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C., via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; Pharm@idea s.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 036618092.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFERALGAN «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 036618092.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06374

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Maalox Plus 50 Comprimidos para mastigar» dal Portogallo

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX PLUS 50 Comprimidos para mastigar dal Portogallo con numero di autorizzazione 5100920, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: programmi sanitari integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 – 20121 Milano;

Confezione: MAALOX «PLUS compresse masticabili» 30 compresse.

Codice AIC: 038857025 (in base 10), 151UB1 (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse masticabili.

Composizione : ogni compressa contiene:

principi attivi: magnesio idrossido 200 mg; alluminio idrossido 200 mg; dimeticone 25 mg;

eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172).

Indicazioni terapeutiche: Maalox Plus si usa come coadiuvante nella iperacidità gastrica e nelle dispepsie (ridotta attività digerente) da iperacidità anche in presenza di meteorismo (eccesso di aria nell'intestino).

Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti (infiammazioni della prima parte del tubo digerente).

Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.P.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); DEPO- PACK S.N.C. di Del Deo Silvio e C.. - Via Morandi, 28 - Saronno - VA; MIPHARM S.p.A. via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (BS);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «PLUS compresse masticabili» 30 compresse.

Codice AIC: 038857025.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «PLUS compresse masticabili» 30 compresse

Codice AIC: 038857025.

OTC; medicinale non soggetto a prescrizione medica ma da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06375

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Atarax 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula 50 compr.» dalla Spagna.

Estratto determinazione AIP/UPC n. 367 del 18 marzo 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ATARAX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula 50 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 26308 Codigo Nacional 757427-9, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Atarax «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Codice IP: 038988022 (in base 10) 155U7Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: idrossizina dicloridrato 25 mg.

Eccipienti: Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 [titanio diossido (E171), ipromellosa (E464), macrogol 400].

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine degli stati ansiosi. Dermatiti allergiche accompagnate da prurito.

Confezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT) ; Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Atarax «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Codice IP: 038988022.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Atarax «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Codice IP: 038988022.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06376

REGIONE PUGLIA

Esecuzione delle sentenze TAR Lecce n. 14/05, n. 3527/05, n. 3626/08 e n. 2273/09. Attribuzione della destinazione urbanistica suolo ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (p.lla 515 del foglio 48). Manduria.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1067 del 26 aprile 2010 (esecutivo a norma di legge), ha rinviato definitivamente al comune di Manduria la variante al PRG di cui alle deliberazioni di CA n. 1 del 16 gennaio 2006 e di CP n. 11 del 25 novembre 2009, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria.

10A06391

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale in località «Regio» adottato dal consiglio comunale di Castellana Grotte.

La Giunta della regione puglia con atto n. 1071 del 26 aprile 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale in località «Regio», in ditta Mancini Vitantonio e Angelo Pasquale, da destinare a struttura ricettiva extra-alberghiera adottato dal Consiglio comunale di Castellana Grotte con delibera n. 86 del 31 luglio 2008, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati.

10A06392

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale Masseria Santa Barbara, in ditta Vincenti Barbara, Anna, Maurizio ed Emanuela adottato dal consiglio comunale di Otranto.

La Giunta della regione puglia con atto n. 1069 del 26 aprile 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale Masseria Santa Barbara, in ditta Vincenti Barbara, Anna, Maurizio ed Emanuela, da destinare a struttura ricettiva Albergo adottato dal Consiglio comunale di Otranto con delibera n. 6 del 25 gennaio 2008, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato.

10A06393

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale Masseria Villa Loiodice, in ditta Castel del Monte Park Resort S.r.l. adottato dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia.

La Giunta della regione puglia con atto n. 1069 del 26 aprile 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale Masseria Villa Loiodice, in ditta Castel del Monte Park Resort S.r.l., da destinare a struttura ricettiva Albergo adottato dal Consiglio comunale di Ruvo di Puglia con delibere n. 19 del 14 maggio 2008 e n. 18 del 7 maggio 2009, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato.

10A06394

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Salice Salentino

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1073 del 26 aprile 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Salice Salentino di cui alla Delibera di C.C. n. 24 del 15 maggio 2008.

10A06395

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-124) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.